

normativa del parco

aggiornata con il recepimento dei pareri ricevuti in sede di verifica di assoggettabilità a VAS e verifica di significatività dell'incidenza sulla ZSC IT3320026, con il recepimento delle indicazioni contenute nella deliberazione di giunta comunale n. 33 del 04.02.2019 (parere motivato art. 15 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e con le integrazioni richieste dal CTS con il parere 1-2019 del 20.11.2019.

ELABORATO N.

P02

bis

VERS. **06**

REV. **02**

PROFESSIONISTI INCARICATI		COMMITTENTE	DATA
dott. for. Enrico Siardi	arch. Paola Cigalotto	Comune di Rivignano Teor	17.01.2020
dott. geol. Luca Bincoletto	dott. for. Giulio Cosola		

INDICE

PREMESSA	1
Ambiti normativi	1
Zone con vincoli sovraordinati di tutela della natura, idrogeologica e del paesaggio	1
NORME REGOLAMENTARI PER LA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA	3
Zone di intervento ed elementi naturali normati.....	3
Art. 1 - Ambiti di applicazione della normativa regolamentare	5
Norme generali	6
Art. 1 - bis - Attività agricola	6
Art. 2 - Interventi di miglioramento/trasformazione fondiaria	7
Art. 3 - Pascolo e allevamento brado e semibrado	8
Art. 4 - Recinzioni	9
Art. 5 - Viabilità campestre, forestale e parcheggi	10
Art. 6 - Impianto di specie alloctone	11
Art. 7 - Tutela della flora e della fauna	11
Art. 8 - Norme per la fruizione del parco	12
Art. 9 - Attività di preminente interesse pubblico e interventi di somma urgenza	13
Art. 10 - Regolamento interno di gestione del Parco Comunale dello Stella	14
Art. 11 - Interventi eseguiti in assenza di nullaosta o in difformità	14
Art. 12 - Sanzioni	15
Art. 13 - Accesso ai contributi comunali	15
Art. 14 - Piani di coltura	15
Norme di gestione ordinaria dei beni naturali	16
Art. 15 - Boschi	16
Art. 16 - Filari e siepi arboreo-arbustive	18
Art. 17 - Alberi notevoli	19
Art. 18 - Arbusteti	20
Art. 19 - Prati, pascoli e vegetazione erbacea palustre	20
Art. 20 - Corsi d'acqua, risorgenze	21
Norme di recepimento del Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella	22
Art. 21 - Ambito di applicazione.	22
Art. 22 - Recepimento della norma RE1 – Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati.	22
Art. 23 - Recepimento della norma RE2 –Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti.	22
Art. 24 - Recepimento della norma RE3 – Protocollo unitario di manutenzione e gestione delle acque pubbliche e della rete di scolo.	22
Art. 25 - Recepimento della norma RE4 – Disciplina dell'acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza.	23
Art. 26 - Recepimento della norma RE5 – Disciplina della pesca e delle immissioni ittiche.	23
Art. 27 - Recepimento della norma RE6 – Disciplina dell'attività venatoria.	23
Art. 28 - Recepimento della norma RE7 – Disciplina degli accessi e della fruizione	23
Art. 29 - Recepimento della norma RE8 – Indirizzi per la tutela delle risorse idriche e le connessioni ecologiche.	23
NORME URBANISTICHE.....	25
Art. 30 - Definizioni	25
Art. 31 - Zona F4 A – di tutela ambientale e paesaggistica del Parco dello Stella	26
Art. 32 - Zona E4P degli insediamenti agricoli tradizionali, residenziali ed artigianali esistenti del Parco dello Stella	27
Art. 33 - Zone dei parchi strutturati, aree di sosta	29
Art. 34 - Ponti ciclopedonali	30
Art. 35 - Evidenze archeologiche	30

Art. 36 -	Distanze allevamenti zootecnici	31
Art. 37 -	Zona VAF - Zona di Valorizzazione Ambientale di Flambruzzo	32
Art. 38 -	Zona Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico "S"	33
Art. 39 -	Zona A (area di Villa Ottelio)	34
Art. 40 -	Ormeggi	35
Art. 41 -	Norme geologico-idrauliche	36

ALLEGATO 01 – NORME DEL BIOTOPO REGIONALE "RISORGIVE DI ZARNICCO"

ALLEGATO 02 – ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE UTILIZZABILI

ALLEGATO 03 – ARIA (ESTRATTO DPG 6 FEBBRAIO 2001, N. 031/PRES.)

ALLEGATO 04 – NORME P.A.I.R.

ALLEGATO 05 - REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DI INTERESSE REGIONALE (DPR 20 MARZO 2009, N. 074/PRES.)

ALLEGATO 06 – REGOLAMENTAZIONI DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZSC IT3320026 RISORGIVE DELLO STELLA

PREMESSA

Ambiti normativi

Il limite del Parco Comunale dello Stella costituisce il riferimento territoriale per l'applicazione della normativa del parco, sia essa di tipo regolamentare che urbanistica.

Entro il parco comunale vi sono due ambiti normativi di competenza comunale che sono stati mantenuti separati per la diversa valenza e forza normativa che possiedono:

- le norme gestionali del parco comunale, che assumono valore di Regolamento comunale ai sensi dell'art. 7 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- le norme inerenti la componente urbanistica ed edilizia, che costituiscono variante n. 40 al PRGC del comune di Rivignano e variante n. 12 al PRGC del comune di Teor.

Oltre alle due normative citate ve ne sono altre di più vasta applicazione che incidono in maniera sostanziale sulla gestione del parco tra cui le più rilevanti sono la normativa forestale, le norme di tutela dei prati stabili, le norme regolamentari del Piano di gestione del SIC Risorgive dello Stella (qui recepite in buona parte), le norme del biotopo Risorgive di Zarnicco, le norme di salvaguardia dell'A.R.I.A. n. 14 Fiume Stella e le norme di tutela del paesaggio. Il progetto di parco fornisce gli elementi cartografici per poterle applicare, senza tuttavia inglobarle integralmente nella propria normativa, per i motivi esposti in precedenza. Anche il Regolamento di polizia rurale, pur di valenza comunale, ha un'applicazione che travalica i limiti del parco e per questo è stato considerato alla stregua delle altre normative sopra citate.

Zone con vincoli sovraordinati di tutela della natura, idrogeologica e del paesaggio

Nel territorio del parco comunale insistono, per il pregio ambientale che detiene, diverse altre zonizzazioni poste a tutela dell'ambiente naturale.

Biotopo "Risorgive di Zarnicco"

Entro i confini del biotopo Risorgive di Zarnicco vigono in aggiunta alle presenti norme le norme regionali di tutela di cui al decreto n.236/Pres del 23.6.98 (vedi allegato 01).

Z.S.C. IT3200026 Risorgive dello Stella

Una vasta area della parte nord del parco comunale è occupata dalla Zona Speciale di Conservazione IT3200026 Risorgive dello Stella, facente parte della rete Natura 2000, ove vige dal 2016 un piano di gestione comprendente delle previsioni di interventi attivi (IA), monitoraggi (MR), programmi didattici/divulgativi (PD) e delle norme regolamentari (RE) rivolte alla tutela degli habitat di interesse comunitario.

Nella tavola *P04 Carta di progetto* è stato riportato il perimetro della ZSC e sono stati evidenziati gli habitat di interesse comunitario per consentire più agevolmente le valutazioni nel merito.

Nella tavola *P04a Carta identificativa delle particelle* sono stati riportati gli habitat e i corsi d'acqua tutelati dalle RE1 e RE2 del Piano di gestione della ZSC così come recepiti dagli artt. 22 e 23 delle norme regolamentari del parco.

A.R.I.A. n. 14 Fiume Stella

La zona meridionale del parco, corrispondente all'incirca al territorio dell'ex comune di Teor, è occupata dall'Aria n. 14 Fiume Stella.

Aree sottoposte a vincolo paesaggistico Dlgs n. 42/04

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale di cui al Dlgs n. 42/04 si applicano le norme vigenti sovraordinate in materia.

P.A.I.R.

Entro le varie zone indicate dal P.A.I.R. vigono le rispettive norme, recepite ove necessario dalla normativa urbanistica.

NORME REGOLAMENTARI PER LA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE DELLO STELLA

Le norme regolamentari rivolte alla gestione del parco hanno l'obiettivo di guidare lo sviluppo del parco entro binari di sostenibilità e di miglioramento ambientali. Sono suddivise in *Norme generali*, riguardanti tutto il parco, e *Norme di gestione ordinaria dei beni naturali*, riguardanti specificamente la gestione della vegetazione naturale o para-naturale cartografata.

Zone di intervento ed elementi naturali normati

La *Carta di progetto* individua le aree di applicazione delle Norme regolamentari del parco e delle normative sovraordinate di carattere forestale e di tutela della natura (ZSC, biotopo e prati stabili). Riporta le zone specificamente vocate ad usi particolari (aree di rinaturazione, parchi strutturati, ecc.) da sviluppare con interventi *ad hoc*, le aree occupate dagli habitat naturali o semi-naturali da condurre secondo criteri di buona gestione ordinaria e i percorsi previsti per la fruizione/manutenzione del parco.

Le *Zone di intervento* sono aree che, per caratteristiche o ubicazione, possiedono determinate vocazioni d'uso e dove si prevedono degli interventi specifici che modificheranno lo stato attuale del territorio. Qualora non specificate anche a livello di zonizzazione di PRGC, non hanno valore discriminante dal punto di vista urbanistico ma individuano unicamente delle destinazioni d'uso preferenziali; ad esse si applicano le norme tecniche di attuazione relative alla zona urbanistica in cui ricadono.

Zone preferenziali di rinaturazione

Obiettivo: espandere i contenuti naturali e paesaggistici in aree ritenute strategiche.

Le aree indicate nella Carta di progetto come *Zone preferenziali di rinaturazione* costituiscono, per vocazione o ubicazione, i terreni ritenuti più adatti per la riconversione delle aree agricole in aree naturali. Tale riconversione dovrebbe avvenire preferibilmente tramite accordi diretti con i proprietari e dovrà seguire un progetto redatto da un tecnico abilitato e approvato dall'Ente gestore.

I progetti di rinaturazione dovranno mirare *in primis* alla protezione degli ambienti naturali limitrofi e all'espansione dei contenuti naturalistici ivi presenti. In seconda battuta, dipendentemente dalla localizzazione della zona su cui si interviene, potranno avere anche contenuti più paesistici e di fruizione "soft" della natura.

L'individuazione delle zone nella Carta di progetto ha carattere indicativo e non preclude il loro allargamento o l'esecuzione di interventi analoghi in altre aree.

Zone di completamento dei corridoi ecologici

Obiettivo: ripristinare la connettività ecologica dei corsi d'acqua ove interrotta.

Queste zone, individuate nella *Carta di progetto*, costituiscono le aree adiacenti i corsi d'acqua che sono state in passato dissodate e portate a coltura agraria, interrompendo in tal modo la continuità del sistema ecologico ripariale. Queste zone dovranno essere ricondotte verso

formazioni vegetazionali naturali e più in particolare dovranno venire nella generalità dei casi rimboschite, salvo formare delle aree prative di limitata lunghezza di affaccio al fiume o per motivi di diversificazione microclimatica del letto fluviale. La profondità media delle fasce di completamento lungo i corsi d'acqua è opportuno non sia inferiore a 10 m.

Tale riconversione dovrebbe avvenire preferibilmente tramite accordi diretti con i proprietari e dovrà seguire un progetto redatto da un tecnico abilitato e approvato dall'Ente gestore.

Parchi strutturati, aree di sosta

Obiettivo: concentrare i visitatori meno interessati ai contenuti naturalistici del parco in alcune aree limitate. Dare la possibilità di sostare in alcune aree lungo i principali percorsi di visita al parco.

Nelle aree identificate in carta come *Parchi strutturati, aree di sosta* potranno essere realizzati gli elementi di arredo, le strutture e infrastrutture necessarie a concentrare la maggior parte del carico dei visitatori in tali zone. Sporadici elementi di arredo, quali panchine, rastrelliere per cicli e simili manufatti di limitato impatto, potranno essere realizzati anche all'esterno di queste zone, lungo la viabilità campestre o pedonale.

Gli interventi seguiranno le indicazioni e le limitazioni riportate nella normativa urbanistica della variante al PRGC.

Zone per interventi di depurazione delle acque di scarico delle peschiere

Obiettivo: ridurre gli impatti delle peschiere sulla qualità dell'acqua.

Le aree identificate come tali nella cartografia del piano costituiscono quelle ritenute più adatte alla realizzazione degli interventi di rinaturazione rivolti a minimizzare gli effetti negativi legati alla presenza delle vasche di allevamento ittico. Le zone riportate in cartografia hanno carattere indicativo: gli eventuali progetti di minimazione degli impatti potranno avere anche estensione e ubicazione diversa da quanto specificato in cartografia, purché idonee alla soluzione del problema. Di conseguenza le zone individuate non pongono in essere alcun vincolo di destinazione d'uso o di vincolo espropriativo.

I progetti dei bacini dovranno prevedere dei sistemi di sedimentazione e depurazione dei metaboliti e delle sostanze utilizzate per gli allevamenti ed impedire inoltre il passaggio dei pesci di allevamento al corso d'acqua a valle. Ciò dovrà possibilmente essere realizzato tramite una rete di vasche in serie con quote di fondo differenziate, ricoperte da vegetazione acquatica, palustre o igrofila e con arginature tali da impedire l'allagamento delle vasche nel corso delle esondazioni dei corsi d'acqua limitrofi.

In attesa dell'eventuale realizzazione degli interventi sono consentite in tali zone tutte le normali attività agricole.

Zone di visita al progetto LIFE "STAR"

Si tratta delle aree interessate dal progetto LIFE "STAR" di recupero e ampliamento dell'habitat di interesse comunitario 91E0*. Sono terreni vincolati dal progetto medesimo verso fini di tutela naturalistica.

Elementi naturali soggetti a gestione ordinaria

Gli elementi naturali soggetti a gestione ordinaria non costituiscono, a differenza delle precedenti, delle zone indicanti una vocazione territoriale specifica. Sono invece le aree occupate dagli elementi naturali caratterizzanti il parco (boschi, prati, ecc.), generalmente tutelati da normative sovraordinate, in cui la gestione ordinaria è preponderante nel determinare la loro permanenza nel territorio e soprattutto la loro qualità naturalistica e paesaggistica.

Obiettivo: migliorare la qualità naturalistica e paesaggistica degli elementi naturali che costituiscono la ricchezza del parco tramite una gestione ordinaria intelligente e concordata.

Le norme relative alla gestione di questi elementi naturali, non necessariamente areali ma anche lineari e puntuali, sono rivolte in coordinamento con le altre previsioni della variante (azioni e procedure) a favorire la crescita culturale agricola, forestale e ambientale dei proprietari e la loro consapevolezza dell'importanza dei beni naturali posseduti, da attuarsi tramite la formazione di accordi gestionali (Piani di coltura) o altre iniziative.

Art. 1 - Ambiti di applicazione della normativa regolamentare

OBIETTIVI SPECIFICI	identificare chiaramente gli ambiti di applicazione delle norme del parco; consentire una certa elasticità per risolvere problemi locali di incongruenza tra cartografia e situazione reale o per altri motivi legati all'esecuzione di interventi per lo sviluppo del parco.
NORMA	Le norme regolamentari del Parco comunale dello Stella si applicano all'interno del suo confine in base alla tipologia degli <i>elementi naturali soggetti a gestione ordinaria</i> riportati nella Carta di progetto.
ECCEZIONI	Ai fini dell'applicazione delle norme del parco, dell'erogazione di contributi e dell'esecuzione di interventi, i confini interni al parco riportati sulla carta (confini di zona o degli elementi naturali) possono essere modificati, previo nullaosta comunale e fatte salve le norme sovraordinate, per i seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> · <i>zone di intervento:</i> per adeguare i confini di zona alla realtà sul terreno o per motivi funzionali agli interventi che si intendono eseguire. · <i>elementi naturali:</i> in caso di non corrispondenza tra quanto riportato in carta e la realtà dei luoghi. In questo caso è necessaria la verifica che l'incongruenza riscontrata non derivi da riduzioni di habitat effettuate contro le normative vigenti.
RIMANDI NORMATIVI	-
DEFINIZIONI	norme di parco comunale: si intendono come tali le sole norme qui riportate, che assumono valore di regolamento comunale. zone di intervento: zone riportate con tale dicitura nella Carta di progetto. elementi naturali soggetti a gestione ordinaria: elementi naturali areali, lineari o puntuali riportati nella Carta di progetto.
CONTROLLI	-

INOSSERVANZA -

Norme generali

Le norme generali riguardano lo svolgimento all'interno del parco di attività indipendenti dalla zonizzazione del parco o dagli specifici elementi naturali costitutivi. Sono rivolte a favorire il loro svolgimento entro il rispetto delle altre normative, integrandole ove ritenute insufficienti, e a instaurare un rapporto collaborativo tra Comune e privati per il miglioramento della qualità del parco stesso.

Come indicazione comune a tutte le norme del piano si specifica che in fase di progettazione degli interventi e delle modalità di fruizione previsti dal piano – in particolare se effettuati in ambiti forestali e umidi - si dovrà verificare lo stato di conservazione degli habitat interessati, tener conto e adottare idonee misure di mitigazione per limitare il disturbo e le interferenze con i periodi riproduttivi della fauna (in particolare uccelli e anfibi).

Art. 1 - bis - Attività agricola

OBIETTIVI SPECIFICI	recepire l'osservazione espressa in sede di VAS rivolta a chiarire la possibilità di continuare o meno lo svolgimento delle attività agricole all'interno del parco.
	<p>all'interno del parco, comprese le zone soggette a vincoli diversi di tipo ambientale e paesaggistico, è consentita l'attività agricola con i limiti e nel rispetto delle norme tecniche di attuazione dello stesso parco comunale e delle normative sovraordinate.</p> <p>le lavorazioni del terreno sono consentite a partire da 3 m dal margine dei boschi, misurato dal colletto delle piante arboree o arbustive poste a confine. Tali fasce devono essere mantenute a prato polifita o utilizzate quali carrarecce. Tale limitazione all'esercizio agricolo diviene operativa nel momento in cui l'ente gestore provvede all'erogazione del risarcimento dovuto ai proprietari.</p> <p>ZONE PREFERENZIALI DI RINATURAZIONE</p> <p>Per attività ed interventi di pioppicoltura interni alle aree preferenziali di rinaturazione del parco comunale, fatte salve le valutazioni di incidenza, si individuano le seguenti modalità di gestione:</p>
NORMA	<p>a) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) per una fascia di 50 metri di distanza dal confine con la ZSC Risorgive dello Stella, al fine di contenere l'effetto di deriva del nebulizzato;</p> <p>b) divieto di diserbo chimico entro una fascia di 50 m di distanza dal confine della ZSC Risorgive dello Stella, al fine di evitare in particolare l'influenza sulle specie di interesse comunitario;</p> <p>c) mantenimento o realizzazione di una fascia di rispetto di 10 m dalle acque pubbliche e dagli habitat di interesse comunitario se presenti, e comunque in base agli esiti della valutazione di incidenza in presenza di canali, fossi e rete di drenaggio;</p> <p>d) la fascia di cui alla lett.c) dovrà essere inerbita o con presenza di siepi arboreo-arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile</p>

	<p>(salice/viburno). Vi sono consentiti percorsi per l'accesso al lotto. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura, sono vietati la fertilizzazione ed il diserbo chimico. La fascia ha la funzione di ridurre l'eutrofizzazione e l'influenza degli erbicidi negli habitat di interesse comunitario;</p> <p>e) obbligo di utilizzo di soli cloni "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA) da parte di imprese in possesso della certificazione PEFC per la gestione sostenibile del pioppeto al fine di ridurre l'apporto di prodotti inquinanti fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini negli habitat di interesse comunitario.</p>
ECCEZIONI	nessuna
RIMANDI NORMATIVI	nessuno
DEFINIZIONI	nessuna
CONTROLLI	controllo generale del territorio (P04 controlli)
INOSSERVANZA	gli interventi agricoli eseguiti in contrasto con le norme tecniche di attuazione del parco o con eventuali altre norme sovraordinate vengono sanzionati in base alla norma specifica non rispettata.

Art. 2 - Interventi di miglioramento/trasformazione fondiaria

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>indirizzare gli agricoltori ad attuare interventi di miglioramento fondiario in "sicurezza normativa" tramite il confronto preventivo con l'Ente gestore. (Ob07)</p> <p>prevenire possibili alterazioni peggiorative sull'ambiente e sull'ecosistema. (Ob01)</p> <p>favorire la diffusione dell'agricoltura "ambientale". (Ob03, Ob05)</p>
NORMA	<p>Sono ammessi gli interventi di miglioramento/trasformazione fondiaria nel rispetto delle norme di pari grado e sovraordinate, nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> · questi non interrompano significativamente la continuità degli ecosistemi acquatici, prativi o forestali; · qualora prevedano la modifica della rete scolante, il nuovo assetto idraulico non pregiudichi il normale scolo delle acque delle/nelle proprietà limitrofe; · vi sia un miglioramento dell'assetto naturalistico (piantagione di siepi, formazione di prati stabili, ecc.), idrologico (vasche di decantazione/fitodepurazione, fossi a più livelli, ecc.) o paesaggistico (avviamento all'alto fusto di boschi e siepi, sistemazione di viabilità accessibile ai visitatori del parco, ripristino di manufatti rurali tradizionali, ecc.). <p>Negli interventi di miglioramento fondiario è ammesso il rimodellamento del terreno esistente mentre non è consentito il riporto di terreno proveniente da zone esterne all'area di intervento se non per la realizzazione di rilevati arginali, viabilità o per interventi di rinaturazione.</p> <p>Gli interventi di miglioramento/trasformazione fondiaria devono essere preventivamente (nella fase iniziale della progettazione) concordati con l'Ente gestore e devono ottenere il nulla-osta del Comune (procedura P06).</p>

ECCEZIONI	Sono esclusi dalla presente norma gli interventi su piccole superfici (superficie totale < 1.000 m ²) che non alterano i beni naturali presenti in cartografia né la circolazione idrica delle aree contermini né la qualità ambientale generale.
RIMANDI NORMATIVI	Regolamento di polizia rurale.
DEFINIZIONI	<p>interventi di miglioramento/trasformazione fondiaria: interventi che prevedano la modifica della regimazione delle acque o della morfologia del terreno o dell'uso del suolo degli appezzamenti coinvolti. Non sono considerati tali gli interventi ordinari di lavorazione agricola dei suoli (compresa manutenzione delle scoline).</p> <p>modifica della regimazione delle acque: apertura o tombamento di fossi, cambio di direzione dei deflussi, modifica alle portate delle acque (compresi invasi o emungimenti di falda).</p> <p>rimodellamento del terreno: alterazione degli strati del terreno e/o delle sue quote per uno spessore >40 cm, oppure delle pendenze di sgrondo delle acque verso le proprietà confinanti.</p> <p>modifica dell'uso del suolo: cambio radicale dell'uso del suolo (esempio: da coltura agricola a piazzale di deposito, ecc.) tale da incidere sulla qualità ecosistemica generale degli appezzamenti ove si interviene o del contesto.</p>
CONTROLLI	<p>controllo generale del territorio (P04 controlli)</p> <p>nel caso di interventi assentiti: controllo obbligatorio durante ed ex post da parte del Comune</p>
INOSSERVANZA	gli interventi eseguiti in assenza di nullaosta sono sanzionati da 250 € a 1.000 € oltre all'obbligo di ripristino o di modifica di quanto realizzato per allinearli con le prescrizioni della presente norma.

Art. 3 - Pascolo e allevamento brado e semibrado

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>favorire il pascolo e l'allevamento brado e semibrado nel rispetto delle altre norme in materia. (Ob07)</p> <p>favorire la diffusione dell'agricoltura "ambientale". (Ob05)</p>
NORMA	<p>E' consentito il pascolo e l'allevamento brado e semibrado nel rispetto delle norme vigenti concorrenti o sovraordinate (vedi riferimenti normativi).</p> <p>Negli habitat prativi di interesse comunitario il pascolo e l'allevamento semibradi sono soggetti alle limitazioni degli artt. 22 e 23 di recepimento del Piano di gestione della ZSC.</p> <p>E' favorito il pascolo semibrado attuato a fini di recupero di prati incolti o arbusteti e l'allevamento brado e semibrado rivolto al miglioramento del benessere animale. Nel caso siano interessati habitat comunitari o prati, boschi o arbusteti riportati nella <i>Carta di progetto</i> l'attività deve essere preventivamente concordata con l'Ente gestore (procedura P06) e deve ottenere il nullaosta dal Comune.</p>
ECCEZIONI	Il nullaosta comunale non è dovuto nel caso di allevamenti bradi e semibradi esistenti qualora non vi sia alcun incremento nel numero di capi allevati, ferme restando le limitazioni imposte dagli artt. 22 e 23

	Regolamento di polizia rurale
RIMANDI NORMATIVI	Articoli 20 e 21 di recepimento della RE1 e RE2 del Piano di gestione della ZSC Altre normative di settore
DEFINIZIONI	pascolo e allevamento brado: forme di allevamento del bestiame attuate lasciando gli animali liberi di alimentarsi all'aperto durante tutto l'arco dell'anno. pascolo e allevamento semibrado: forma di allevamento che unisce il libero pascolamento all'utilizzo di ricoveri e mangime per periodi limitati.
CONTROLLI	controllo generale del territorio (P04 controlli) nel caso di interventi concordati con l'Ente gestore e assentiti (interventi di recupero di prati incolti e arbusteti): controlli durante il pascolo/allevamento ed ex post secondo quanto stabilito nella procedura P04. nel caso di allevamenti bradi/semibradi esistenti: un controllo all'anno del numero di capi presenti in azienda.
INOSSERVANZA	gli interventi eseguiti in assenza di nullaosta sono sanzionati come da Regolamento e soggetti a revoca delle eventuali altre autorizzazioni/ nullaosta ottenuti per il pascolo.

Art. 4 - [Recinzioni](#)

OBIETTIVI SPECIFICI	favorire il mantenimento della funzionalità dei corridoi ecologici. (Ob03) favorire la fruizione del parco. (Ob11)
NORMA	La realizzazione di recinzioni all'interno dei boschi e dei prati stabili è in genere vietata. Se una recinzione interseca la viabilità campestre o la sentieristica (esistenti e di progetto) deve sempre essere provvista di cancelli apribili per consentire il potenziale passaggio di pedoni, biciclette e di mezzi connessi all'esercizio dell'attività agricola o alle attività gestionali del parco. Nei terreni agricoli è ammessa ed incoraggiata la recinzione con siepe viva costituita dalle specie autoctone (allegato 02)
ECCEZIONI	All'interno di boschi e dei prati è consentita la posa di recinzioni temporanee per l'esercizio dell'allevamento semibrado (con le limitazioni poste dagli artt. 22 e 23 di recepimento del Piano di gestione della ZSC), qualora concordato e autorizzato dal Comune.
RIMANDI NORMATIVI	per la tipologia e le distanze: Regolamento edilizio comunale
DEFINIZIONI	recinzioni: strutture realizzate con qualsiasi materiale per impedire l'accesso o per delimitare i fondi agricoli.
CONTROLLI	nel caso di interventi assentiti: controllo obbligatorio durante ed ex post da parte del Comune.

INOSSERVANZA	gli interventi eseguiti in assenza di nullaosta sono sanzionati come da Regolamento e sono soggetti all'obbligo di ripristino o di modifica di quanto realizzato per allinearli con le prescrizioni della presente norma.
--------------	---

Art. 5 - Viabilità campestre, forestale e parcheggi

OBIETTIVI SPECIFICI	favorire la percorribilità della viabilità campestre e la fruizione del parco. (Ob11)
NORMA	<p><u>manutenzione ordinaria</u>: è ammessa senza necessità di nullaosta da parte del Comune la manutenzione ordinaria della viabilità campestre e forestale a fondo stabilizzato o misto naturale-stabilizzato alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> · che lo strato superficiale sia costituito da misto di cava o altro tipo di inerti (escluso materiale da demolizione riciclato) con dimensioni < 3 cm; · che non vengano interrotti o interrati, anche parzialmente, i fossi laterali eventualmente presenti; · che non vengano modificati né il tracciato né la larghezza della strada. <p><u>nuova viabilità campestre e modifiche alla viabilità esistente</u>: l'apertura di nuova viabilità campestre, la modifica del tracciato o dello strato di finitura della viabilità esistente deve essere preventivamente (fase di progettazione) concordata con l'Ente gestore e deve ottenere il nullaosta comunale.</p> <p><u>piste forestali</u>: la manutenzione ordinaria di piste forestali (ripuliture) e l'apertura di varchi temporanei non necessita di nullaosta comunale purché queste vengano utilizzate per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle pratiche selvicolturali.</p> <p><u>percorribilità</u>: in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento di Polizia rurale il transito dei veicoli di soccorso, di tutela dell'ordine pubblico e di quelli coinvolti nella gestione del parco è sempre ammesso.</p> <p><u>parcheggi</u>: la realizzazione di parcheggi per autovetture è consentita unicamente nelle aree individuate in cartografia come <i>Parchi strutturati, aree di sosta</i> e presso gli edifici esistenti e le loro strette pertinenze. Il loro dimensionamento dovrà essere compatibile con il carico di visitatori ammissibile per le zone servite e la realizzazione deve essere preventivamente (fase di progettazione) concordata con l'Ente gestore e deve ottenere il nullaosta comunale.</p>
ECCEZIONI	-
RIMANDI NORMATIVI	Regolamento di polizia rurale Regolamento forestale
DEFINIZIONI	<p>viabilità campestre: strade bianche a fondo stabilizzato e capezzagne a fondo naturale o misto, di servizio agli appezzamenti agricoli riportate nella cartografia di analisi.</p> <p>viabilità forestale: nel caso specifico, si considera tale la sola viabilità forestale secondaria, costituita da strade forestali esistenti a fondo stabilizzato, piste forestali esistenti a fondo naturale e i varchi</p>

	<p>temporanei aperti nella vegetazione arborea o arbustiva per consentire le operazioni selvicolturali.</p> <p>sentieri: percorsi a fondo naturale o stabilizzato con larghezza < 2m, comprese le passerelle in legno realizzate per gli eventuali attraversamenti delle zone umide.</p> <p>manutenzione ordinaria: interventi che non alterano il tracciato dei percorsi, la loro quota (salvo modesti ricarichi) o la tipologia del materiale del fondo stradale.</p>
CONTROLLI	<p>controllo generale del territorio (P04 controlli)</p> <p>nel caso di interventi assentiti: controllo obbligatorio durante ed ex post da parte del Comune</p>
INOSSERVANZA	<p>gli interventi eseguiti in assenza di nullaosta sono sanzionati da 250 € a 1.000 € e sono soggetti all'obbligo di ripristino o di modifica di quanto realizzato per allinearli con le prescrizioni della presente norma.</p>

Art. 6 - Impianto di specie alloctone

OBIETTIVI SPECIFICI	tutelare la flora autoctona dalla concorrenza delle specie aliene invasive . (Ob01)
NORMA	<u>nuove piantagioni:</u> è vietata la piantagione di alberi o arbusti non autoctoni a scopo ornamentale all'interno dell'area a parco, ad eccezione delle pertinenze degli edifici e all'interno dei parchi storici o giardini ad essi collegati.
ECCEZIONI	-
RIMANDI NORMATIVI	-
DEFINIZIONI	-
CONTROLLI	controllo generale del territorio (P04 controlli)
INOSSERVANZA	la contravvenzione alla presente norma è sanzionata come da Regolamento.

Art. 7 - Tutela della flora e della fauna

OBIETTIVI SPECIFICI	tutelare la flora e la fauna autoctone da prelievi non autorizzati. (Ob01)
NORMA	<p><u>raccolta di piante:</u> la raccolta di piante è consentita per le specie e nei limiti identificati dalle norme sovraordinate.</p> <p><u>tutela delle specie animali:</u> è vietato molestare, catturare od uccidere qualsiasi specie animale, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili e di quelle inerenti l'attività alieutica ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.</p>
ECCEZIONI	-
RIMANDI NORMATIVI	L.R. 9/2007 e Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e regionale DPR 20 marzo 2009, n. 074/Pres.

DEFINIZIONI	-
CONTROLLI	controllo generale del territorio (P04 controlli)
INOSSERVANZA	la contravvenzione alla presente norma è sanzionata come da Regolamento.

Art. 8 - Norme per la fruizione del parco

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>favorire la fruizione rispettosa dei contenuti naturali, paesaggistici, ambientali e di coloro che vi lavorano. (Ob08, Ob10)</p> <p><u>transito veicolare al di fuori dei percorsi del parco e parcheggio:</u> al di fuori dei percorsi consentiti sono vietati il transito e la sosta dei veicoli a motore.</p> <p><u>carico turistico:</u> per la visita al parco di gruppi con più di 50 persone è necessario il nullaosta comunale. Tali gruppi devono essere accompagnati da una guida naturalistica o altra persona autorizzata, salvo deroghe particolari stabilite caso per caso dal Comune.</p> <p><u>campeggio:</u> è vietato il campeggio al di fuori degli spazi che verranno eventualmente individuati a tale scopo dal Comune.</p> <p><u>transito lungo i sentieri:</u> qualora non siano segnalate delle limitazioni specifiche, lungo i sentieri è consentito il transito a piedi, in bicicletta e a cavallo.</p> <p><u>transito al di fuori dei sentieri:</u> nelle zone specificatamente segnalate è vietato lasciare i sentieri; in particolare è sempre vietato allontanarsi dai percorsi realizzati con passerelle in legno, anche in assenza di segnali specifici.</p> <p><u>uso dei natanti a motore:</u> è vietato l'uso di natanti a motore a monte del ponte di Ariis, ad esclusione dei mezzi di soccorso e dei mezzi utilizzati per la gestione del parco (compresi quelli dei proprietari dei terreni che si affacciano sui corsi d'acqua), per i quali la navigazione a motore è ammessa. I natanti a motore non possono procedere a velocità superiori a 3 nodi.</p> <p><u>uso dei natanti a spinta manuale:</u> è consentito l'uso di barche a remi, a pagaia o a spinta con palo sotto la propria diretta responsabilità. Nel caso di natanti forniti da aziende agrituristiche o gruppi organizzati, questi ultimi sono responsabili di eventuali incidenti dovuti all'inesperienza dei visitatori. Nel caso di gruppi formati da oltre 30 persone dovrà esserne data preventiva comunicazione al Comune.</p> <p><u>abbandono di rifiuti:</u> è vietato lasciare rifiuti di qualsiasi natura e quantità all'interno del parco. È vietato altresì scaricare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi natura e quantità, ivi compresi i residui vegetali delle attività agricole e forestali.</p>
NORMA	
ECCEZIONI	<p><u>Carico turistico:</u> la norma non si applica alla fruizione degli spazi appositamente attrezzati nei parchi strutturati/aree di sosta ed alle aree di ristorazione dei complessi agrituristici, sempre che i visitatori rimangano in tali aree. In attesa dell'attuazione della norma RE7 del PdG della ZSC, nel caso di attività di servizio alla fruizione (ad esempio fattorie didattiche) che trattino gruppi di visitatori superiori alla soglia, per evitare di richiedere in continuazione il nullaosta comunale è possibile concordare con l'Ente gestore dei criteri permanenti di</p>

	<p>gestione delle visite secondo una convenzione standard approvata dal Comune.</p> <p><u>Transito a cavallo lungo i sentieri</u>: il transito a cavallo a scopo ricreativo è consentito solo con andatura “al passo” nei sentieri a fondo naturale o stabilizzato concordati con l’Ente gestore e previo accordo con i proprietari dei fondi su cui si sviluppano i sentieri.</p> <p><u>uso dei natanti a motore</u>: per la visita al parco a monte del ponte di Ariis è consentito l’utilizzo sotto la propria responsabilità di natanti a motore elettrico.</p>
RIMANDI NORMATIVI	Regolamento di polizia rurale
DEFINIZIONI	<p>sentieri: percorsi a fondo naturale o stabilizzato con larghezza < 2m, comprese le passerelle in legno realizzate per gli eventuali attraversamenti delle zone umide.</p> <p>carico turistico: numero di persone contemporaneamente presenti in una certa zona.</p>
CONTROLLI	controllo generale del territorio (P04 controlli)
INOSSERVANZA	la contravvenzione alla presente norma è sanzionata come da Regolamento.

Art. 9 - Attività di preminente interesse pubblico e interventi di somma urgenza

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>consentire attività di preminente interesse pubblico. (Ob07)</p> <p>consentire gli interventi di somma urgenza.</p>
NORMA	<p>Le attività di preminente interesse pubblico possono derogare alle norme del parco comunale in virtù della loro urgenza o a seguito dell’approvazione comunale.</p> <p>Il carattere di urgenza deve essere, se possibile entro la situazione contingente, immediatamente comunicato al Comune, che può anche negare tale carattere e chiedere uno specifico progetto di intervento.</p> <p>Le altre attività di interesse pubblico devono essere preliminarmente concordate con l’Ente gestore in fase di progetto/organizzazione e devono ottenere il nullaosta comunale nel rispetto delle norme sovraordinate.</p>
ECCEZIONI	-
RIMANDI NORMATIVI	-
DEFINIZIONI	<p>attività di preminente interesse pubblico: interventi o attività legate alla gestione del parco, alla ricerca scientifica ed archeologica, alle necessità di proteggere l’incolumità delle persone e alla protezione civile.</p> <p>urgenza di intervento: necessità di effettuare interventi o eseguire attività miranti a salvaguardare la pubblica incolumità in caso di pericolo immediato.</p>
CONTROLLI	<p>controllo del carattere di urgenza effettuato non appena possibile (P04)</p> <p>nel caso di interventi autorizzati: controllo obbligatorio durante ed ex post da parte del Comune</p>

INOSSERVANZA	gli interventi eseguiti in assenza del riconoscimento dell'urgenza stessa da parte del Comune sono sanzionati da 250 € a 500 € oltre all'obbligo di ripristino o all'adeguamento di quanto realizzato alle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione comunale, in base alle indicazioni dell'Ente gestore.
--------------	--

Art. 10 - [Regolamento interno di gestione del Parco Comunale dello Stella](#)

OBIETTIVI SPECIFICI	favorire la gestione attiva del parco.
NORMA	<p>Il Comune in collegamento con l'Ente gestore si dota tramite l'azione A11 di un proprio regolamento interno rivolto alla gestione attiva del parco. Più in particolare il Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> · definisce le modalità di funzionamento dell'Ente gestore · identifica i soggetti interni ed esterni all'amministrazione comunale da coinvolgere nella gestione attiva del parco per raggiungere gli obiettivi di progetto; · definisce le prassi da adottare nelle procedure elencate nella Relazione di progetto, identificando: <ul style="list-style-type: none"> · i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli · il livello di autonomia decisionale loro attribuito · le modalità di comunicazione tra i diversi soggetti · le eventuali modalità di monitoraggio e controllo; · identifica e specifica qualsiasi altra procedura o attività ritenuta necessaria per perseguire gli obiettivi del parco. <p>Il Regolamento interno è di tipo "incrementale", nel senso che viene costruito per passi successivi in base alle esigenze di gestione del parco. E' uno strumento di lavoro, modificabile, incrementabile e definito nei dettagli dai soggetti stessi coinvolti nella gestione e quindi non ha valenza coercitiva ma di prassi operativa che può e deve essere modificata quando necessario per incrementarne l'efficacia e per affrontare eventuali nuove situazioni.</p> <p>Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale.</p>
ECCEZIONI	-
RIMANDI NORMATIVI	-
DEFINIZIONI	-
CONTROLLI	-
INOSSERVANZA	-

Art. 11 - [Interventi eseguiti in assenza di nullaosta o in difformità](#)

Gli interventi eseguiti senza il preventivo nullaosta del Comune possono essere sanati, qualora tali interventi non siano in contrasto con la normativa del piano né con le norme sovraordinate, tramite un'oblazione che, se non altrimenti specificata nelle norme a cui l'intervento può essere

assoggettato, è temporaneamente quantificata in 200 euro in attesa di una eventuale diversa indicazione individuata dall'azione A24.

Nel caso in cui l'intervento non sia sanabile il proprietario dovrà provvedere al ripristino dei luoghi oltre a versare l'oblazione quantificata dal Comune. In caso di inadempienza il Comune provvederà direttamente ad effettuare il ripristino addebitandone al proprietario il costo. Nel caso sia tecnicamente impossibile pervenire ad un ripristino soddisfacente verrà effettuato un intervento di miglioramento ambientale di pari valore in un luogo concordato con il Comune.

Gli interventi eseguiti senza rispettare i criteri concordati nel *Piano di coltura* vengono considerati come eseguiti in assenza di nullaosta.

Per gli interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia sono fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi vigenti in materia di abuso edilizio.

Art. 12 - Sanzioni

La presente normativa assume valore di Regolamento Comunale e come tale comporta la possibilità di erogare sanzioni secondo quanto riportato dalla L.R. 4/2003, art.7. L'ammontare della sanzione verrà quantificato caso per caso dal Comune, con un minimo di 100 € ed un massimo di 1.000 € per singola sanzione, fino ad massimo cumulato di 2.000 €. I criteri per la quantificazione delle sanzioni saranno definiti dall'azione A24. Fino alla definizione dei suddetti criteri si applicherà una sanzione di 200 euro.

Il pagamento della sanzione non rimuove le eventuali ulteriori pendenze derivanti dall'inosservanza di altre norme comunali, regionali, nazionali o comunitarie in materia urbanistica, ambientale, forestale o di altro tipo.

Art. 13 - Accesso ai contributi comunali

Il Comune può prevedere la concessione di contributi od indennizzi per favorire la conservazione della natura, l'attuazione di interventi di miglioramento paesaggistico e più in generale per interventi di rilevanza sociale. La tipologia e l'ammontare dei contributi verranno periodicamente definiti tramite l'azione A23.

I contributi comunali possono essere erogati unicamente a favore di chi abbia sottoscritto i *Piani di coltura* per gli appezzamenti in suo possesso all'interno del parco o abbia aderito al marchio "Agricoltura ambientale dello Stella".

Art. 14 - Piani di coltura

I *Piani di coltura* sono il punto di incontro tra le esigenze dei proprietari dei fondi agricoli o forestali e quelle di tutela ambientale e sviluppo ricreativo del Comune. Consentono ai proprietari l'accesso alle facilitazioni fornite dal Comune (contributi, marchi, ...) e la sicurezza normativa necessaria per poter sviluppare programmi aziendali a medio-lungo termine. All'ente gestore permettono di rilevare nel dettaglio le emergenze ambientali esistenti e impostare adeguate azioni di tutela ambientale, definire le contribuzioni compensative e coordinare le attività di sviluppo del parco.

I *Piani di coltura* definiscono le modalità di utilizzo degli appezzamenti coinvolti in un arco minimo di 5 anni dipendentemente dal tipo di coltura presente.

L'adozione nel *Piano di coltura* di specifiche azioni di tutela ambientale onerose per il proprietario in termini di mancati redditi deve essere compensata con un contributo commisurato all'onere sostenuto dal proprietario, qualora il proprietario non goda già di altri aiuti pubblici per lo stesso fine. Nel caso di limitazioni o divieti non specifici del caso trattato ma di attribuzione generale (es.: divieto di dissodamento di superfici boscate o a prato stabile) non è dovuto al proprietario alcun contributo compensativo.

L'utilizzo dei Piani di coltura quale strumento di accordo gestionale ~~non~~ è obbligatorio per superfici boscate di proprietà superiori a 1.000 m² a partire dal completamento delle azioni attive A01 *Verifica dei criteri di gestione forestale e di gestione dei prati stabili* e A03 *criteri di redazione dei Piani di coltura* previste nel progetto di parco. In attesa del completamento di tali azioni i proprietari dei fondi gestiscono autonomamente i loro fondi facendosi carico in totale autonomia di rispettare tutte le normative esistenti, comunali e sovraordinate.

Norme di gestione ordinaria dei beni naturali

Le presenti norme si applicano prendendo come riferimento la tipologia vegetazionale riportata nella *Carta di progetto* entro cui ricade l'intervento.

Nel caso si rilevi una discordanza tra quanto riportato in cartografia e la situazione reale rilevabile in campagna l'Ente gestore, anche su specifica richiesta dei privati, provvede a segnalare all'Amministrazione comunale l'anomalia. Ciò vale anche nel caso in cui, con il passare del tempo, le caratteristiche della vegetazione si siano modificate per evoluzione naturale o per l'esecuzione di interventi specifici, fino a diventare una tipologia vegetazionale diversa da quella di partenza (es.: da arbusteto a bosco, da vegetazione palustre ad arbusteto, ecc.).

Di seguito vengono riportati i tipi vegetazionali e la relativa normativa gestionale. Le definizioni sono funzionali alla sola applicazione della presente normativa.

Art. 15 - Boschi

OBIETTIVI SPECIFICI	conservare i boschi e migliorarne la qualità ecosistemica e paesaggistica. L'aspetto conservativo viene assicurato dal rispetto delle norme sovraordinate e dall'art 22 di recepimento del Piano di gestione della ZSC, mentre il miglioramento viene perseguito con l'azione 03 (Piani di coltura) e con l'azione 04 (miglioramento del paesaggio a scala locale).
NORMA	<p><u>Riduzione di superficie boscata</u>: la riduzione di superficie boscata è vietata.</p> <p><u>Boschi con Piano di Coltura</u>: sono ammessi gli interventi concordati nei piani di coltura, salvo diverse indicazioni eventualmente emergenti dalle azioni A01 e A03.</p> <p><u>Boschi senza Piano di Coltura</u>: in attesa delle indicazioni emergenti dalle azioni A01 e A03, gli interventi selvicolturali potranno essere eseguiti</p> <ul style="list-style-type: none"> · senza alcuna comunicazione nelle proprietà forestali con superficie inferiore a 1.000 m²;

	<ul style="list-style-type: none"> · previa comunicazione (dichiarazione di taglio) alla Stazione forestale competente e al Comune nelle proprietà forestali di superficie maggiore di 1.000 m² e inferiore a 10.000 m², con l'obbligo di rilasciare almeno 1 albero con diametro di almeno 30 cm, se presente, morto in piedi o a terra per ettaro o per superfici inferiori; · solo dopo l'approvazione di un Piano di Coltura contenente il tipo e le modalità di intervento concordate nelle proprietà forestali di superficie maggiore 10.000 m²; · in ogni caso rispettando le norme di recepimento del Piano di Gestione della ZSC nelle proprietà forestali poste al suo interno e più in generale del Regolamento forestale regionale.
ECCEZIONI	<p><u>Riduzione di superficie boscata</u>: per la realizzazione di strutture e infrastrutture rivolte alla fruizione ricreativa, per la creazione di piccole aperture di affaccio ai corsi d'acqua, per motivi di diversificazione ambientale o per scopi di studio e ricerca scientifica la riduzione di superficie boscata è consentita previa nullaosta comunale e autorizzazioni sovraordinate, se dovute. La temporanea riduzione di superficie boscata necessaria all'esecuzione di interventi generici è consentita qualora non interessi alberi notevoli e sia seguita da un immediato intervento di ripristino secondo un progetto approvato dall'ente gestore.</p> <p><u>Boschi situati nella ZSC</u>: In attesa di verifica (azione 01) con le autorità forestali competenti, i boschi aventi un Piano di Coltura approvato possono operare seguendo le indicazioni contenute nel piano stesso.</p>
RIMANDI NORMATIVI	<p><u>Boschi situati nella ZSC</u>: sono soggetti alla norma regolamentare dell'art. 22 di recepimento del Piano di Gestione della ZSC (norma RE1) che ne vieta il danneggiamento o la riduzione anche parziale se non per interventi di conservazione dell'habitat. La specificazione di cosa si si intenda per danneggiamento e riduzione sarà oggetto di verifica con le autorità regionali (azione 01).</p> <p><u>Boschi ripariali</u>: sono soggetti alla norma regolamentare dell'art. 24 di recepimento della RE3 (fasce riparie) che obbliga nelle ceduzioni a mantenere la continuità della vegetazione arborea o arbustiva. La traduzione in pratica della norma sarà oggetto di verifica con le autorità regionali (azione 01).</p> <p><u>Tutti i boschi</u>: per quanto qui non normato il riferimento è dato dalla legge forestale regionale (LR 9/2007) e relativi regolamenti di attuazione.</p>
DEFINIZIONI	<p>boschi: sono considerati tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> · i boschi di origine naturale (es. boschi delle isole fluviali e delle golene, boschi derivanti dalla colonizzazione arborea ed arbustiva di prati incolti,...); · i boschi di origine artificiale (es. piantagioni di platano per la produzione di legna, pioppeti incolti con le piante oltre il turno,...) in cui l'abbandono di ogni cura colturale abbia consentito il reingresso delle specie arboree, arbustive ed erbacee nemorali autoctone ed il cui aspetto fisionomico sia più simile a quello di un bosco che ad una piantagione.
CONTROLLI	<p>Piani di coltura: il rispetto di quanto concordato nei Piani di coltura è assicurato dalla procedura P04.</p> <p>Il rispetto delle norme sovraordinate è favorito dall'azione A02 e A05 e dalla normale vigilanza del corpo forestale regionale.</p>
INOSSERVANZA	<p>L'inosservanza dei criteri concordati nei Piani di coltura viene sanzionata come da Regolamento. Il Comune può inoltre annullare il</p>

	<p>Piano di coltura e chiedere la restituzione degli eventuali contributi versati.</p> <p>L'inosservanza delle norme sovraordinate segue i relativi iter sanzionatori.</p>
COLLEGAMENTI (azioni, procedure contributi, indennizzi)	<p>A01, A03, A04, A05</p> <p>P01</p> <p>Gli interventi concordati nei Piani di coltura sono eseguibili senza comunicazione alcuna.</p> <p>L'eventuale richiesta di redazione di un Piano di coltura avviene seguendo la procedura P01.</p>

Art. 16 - Filari e siepi arboreo-arbustive

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>mantenere i filari e le siepi arboreo-arbustive di maggior interesse e favorire la loro conversione all'alto fusto. Il mantenimento è garantito dalla norma di piano mentre la conversione all'alto fusto viene perseguito con l'azione A04 (miglioramento del paesaggio a scala locale).</p>
NORMA	<p>in assenza di nullaosta è vietata l'estirpazione dei filari e delle siepi arboreo-arbustive, salvo i casi sotto riportati (eccezioni)</p> <p>l'estirpazione dei filari e delle siepi arboreo-arbustive agrarie è consentita nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> · la siepe non sia ritenuta fondamentale per la formazione della rete ecologica comunale; · la siepe o il filare non costeggi la viabilità di fruizione al parco indicata nella tavola di progetto.
ECCEZIONI	<p>l'estirpazione dei filari e delle siepi arboreo-arbustive ripariali è consentita unicamente se preventivamente concordata con l'ente gestore e assentita previo nulla-osta del Comune allo scopo di creare limitati accessi al fiume per attività ricreative o di gestione de parco o legata a interventi di rinaturazione o di sistemazione idraulica. In questi casi deve essere assicurata la stabilità delle sponde con metodologie rispettose dell'ambiente e del paesaggio.</p> <p>nel caso di estirpazione deve essere preventivamente garantito il reimpianto di una porzione doppia come lunghezza o superficie di siepe o filare, utilizzando per le siepi le specie dell'allegato 02.</p>
RIMANDI NORMATIVI	-
DEFINIZIONI	<p>filari: successione lineare di piante arboree</p> <p>siepi arboreo-arbustive: fasce lineari composte da alberi e/o arbusti di larghezza media inferiore a 10 m. La larghezza della fascia viene misurata rilevando la distanza media esistente tra il colletto delle piante poste ai margini.</p> <p>siepi arboreo-arbustive agrarie: siepi inserite in un contesto agricolo, spesso a separazione di proprietà o lungo viabilità o fossi di scolo.</p> <p>siepi arboreo-arbustive ripariali: siepi costeggianti i corsi d'acqua (fiumi, rogge e canali a regime idrico permanente)</p>
CONTROLLI	controllo generale del territorio (P04)
INOSSERVANZA	-

COLLEGAMENTI (azioni, procedure contributi, indennizzi)	il Comune, a seguito di progetti mirati al completamento della rete ecologica o tramite altre iniziative, propone ai proprietari. l'avviamento all'alto fusto delle siepi seguendo i criteri dell'azione A04 dietro erogazione di un contributo.
---	---

Art. 17 - Alberi notevoli

OBIETTIVI SPECIFICI	incrementare il numero di alberi notevoli del parco. L'obiettivo è perseguito tramite la presente norma e il relativo indennizzo.
NORMA	<p>in assenza di nullaosta è vietato il danneggiamento o l'abbattimento degli alberi notevoli isolati e di quelli posti a lato della viabilità campestre e al margine dei boschi.</p> <p>In presenza di alberi notevoli all'interno dei boschi è obbligatorio lasciarne almeno uno ogni 3.000 m².</p> <p>Il proprietario ha diritto ad un indennizzo, in assenza del quale il vincolo decade dopo 6 mesi dalla richiesta di abbattimento.</p> <p>Il vincolo di mantenimento conseguente all'erogazione dell'indennizzo ha una durata di 15 anni, trascorsi i quali potrà essere reiterato dietro pagamento di un nuovo indennizzo.</p> <p>In attesa della quantificazione dell'indennizzo tramite l'azione A23, vengono applicati gli importi già deliberati dalla Giunta Comunale di Rivignano relativamente al vecchio Parco Comunale dello Stella.</p>
ECCEZIONI	si possono abbattere le piante notevoli morte, instabili e potenzialmente pericolose, previo sopralluogo di un tecnico comunale o forestale. Qualora per le stesse sia stato versato un indennizzo questo deve essere restituito se l'abbattimento viene eseguito prima di 5 anni dalla sua erogazione, salvo diverse disposizioni comunali emergenti in sede di definizione degli indennizzi (azione A23).
RIMANDI NORMATIVI	-
DEFINIZIONI	<p>albero notevole: sono considerati tali gli alberi individuati nella cartografia del parco e quelli comunque aventi un diametro del tronco misurato a 1,30 m da terra maggiore di 60 cm, ad eccezione di pioppi, salici e platani, per i quali è necessario un diametro minimo di 100 cm.</p> <p>danneggiamento: qualsiasi danno all'apparato radicale, al fusto o alle branche principali dell'albero che possa portare al declino fisiologico o pregiudicare la stabilità della pianta.</p> <p>margine dei boschi: fascia di 10 m misurata a partire dal colletto delle piante arboree o arbustive più esterne.</p>
CONTROLLI	controllo generale del territorio e specifici dei PdC (P04).
INOSSERVANZA	<p>chi abbatte alberi notevoli in assenza di nullaosta, se dovuto, è sanzionato con un importo pari a 250 €.</p> <p>chi danneggia gli alberi notevoli è sanzionato con un importo pari a 100 €.</p> <p>in caso danneggiamento o abbattimento senza nullaosta di alberi notevoli per i quali sia stato versato un contributo o indennizzo questo deve essere restituito.</p>
COLLEGAMENTI (azioni, procedure contributi, indennizzi)	il Comune, a seguito di progetti mirati al miglioramento del paesaggio locale (azione A04) o tramite altre iniziative, propone ai proprietari il mantenimento degli alberi notevoli dietro erogazione di un contributo.

Art. 18 - Arbusteti

OBIETTIVI SPECIFICI	favorire l'evoluzione a bosco ove questa sia la tendenza evolutiva conservare i saliceti ripariali a <i>Salix cinerea</i> consentire il recupero a prato o coltivo negli arbusteti di recente insediamento
NORMA	gli arbusteti di recente insediamento possono essere recuperati a prato o coltivo. L'intervento deve essere preventivamente concordato (fase preliminare) con l'Ente gestore e deve ottenere il nullaosta dal Comune.
ECCEZIONI	non sono trasformabili a prato o coltivo i saliceti ripariali a salice cinerino (<i>Salix cinerea</i>) e gli arbusteti già in fase evidente di trasformazione a bosco.
RIMANDI NORMATIVI	<u>Arbusteti situati nella ZSC</u> : il recupero degli arbusteti nella ZSC deve essere sempre preceduto dalla verifica se questi appartengano ad habitat di interesse comunitario, tutelati dall'art. 22 di recepimento della Piano di Gestione della ZSC (norma RE1)
DEFINIZIONI	arbusteto : formazione nettamente dominata da arbusti, indicativamente con copertura arbustiva >80%. arbusteto in trasformazione a bosco : arbusteto con piante di specie arboree affermate (altezza > 1,5m) e uniformemente distribuite, indicativamente con copertura arborea > 20%.
CONTROLLI	-
INOSSERVANZA	
COLLEGAMENTI (azioni, procedure contributi, indennizzi)	il Comune, a seguito di progetti mirati al miglioramento del paesaggio locale (azione A04) o tramite altre iniziative (Piani di Coltura, ...), propone ai proprietari l'esecuzione di interventi di trasformazione a bosco o di recupero di formazioni erbacee dietro erogazione di un contributo.

Art. 19 - Prati, pascoli e vegetazione erbacea palustre

OBIETTIVI SPECIFICI	conservare i prati stabili e la vegetazione erbacea palustre recuperare i prati incespugliati ampliare le superfici a prato stabile
NORMA	è vietato il danneggiamento e in assenza di nullaosta la riduzione della superficie dei prati e della vegetazione erbacea palustre riportati come <i>prati e pascoli</i> nella <i>Carta di progetto</i> , fermo restando il rispetto delle normative sovraordinate. il recupero a prato stabile dei prati incespugliati deve essere preventivamente concordato con l'Ente gestore.
ECCEZIONI	<u>prati e pascoli non appartenenti ad habitat di interesse comunitario entro la ZSC né censiti dall'inventario regionale dei prati stabili</u> possono essere riportati a seminativo solo previa verifica preliminare di opportunità con l'Ente gestore, il quale valuta se proporre la conservazione dietro pagamento di un indennizzo.
RIMANDI NORMATIVI	Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 Entro la ZSC: art. 22 di recepimento del Piano di gestione della ZSC Risorgive dello Stella (norma RE1 –Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati)

DEFINIZIONI	<p>prati stabili: prati identificati dalla LR 09/2005 e altri prati individuati dal progetto del parco comunale che mostrino buone caratteristiche di naturalità in termini di composizione specifica, copertura del suolo o aspetto fisionomico.</p> <p>prato coltivati/pascolo: prati di recente costituzione o soggetti a periodiche lavorazioni o a pascolamento che ne impediscono l'evoluzione verso formazioni erbacee più naturali.</p> <p>prati incespugliati: prati incolti in fase di colonizzazione arboreo-arbustiva</p> <p>vegetazione erbacea palustre: vegetazione erbacea di aree a falda affiorante o margini fluviali. E' qui considerata dal punto di vista normativo assieme ai prati stabili.</p>
CONTROLLI	P04 Controllo del territorio
INOSSERVANZA	sanzioni come da Regolamento.
COLLEGAMENTI (azioni, procedure contributi, indennizzi)	l'ampliamento dei prati o pascoli su arativi è favorito dall'azione A12.

Art. 20 - Corsi d'acqua, risorgenze

OBIETTIVI SPECIFICI	mantenere la qualità naturale e paesaggistica dei corsi d'acque e delle risorgenze
NORMA	<p><u>scarico materiali:</u> è vietato lo scarico di materiali di qualsiasi tipo, comprese la ramaglia e i residui della lavorazioni agricole, nei corsi d'acqua e nelle risorgenze.</p> <p><u>modifiche alle sponde:</u> fatte salve le previste autorizzazioni regionali nel merito degli interventi da eseguirsi sui corsi d'acqua pubblici, ogni opera che modifichi le sponde dei corsi d'acqua e delle risorgenze deve essere preventivamente concordata (fase di progettazione) con l'ente gestore che può definire criteri e tipologie per la realizzazione di interventi di consolidamento o alterazione delle sponde e deve ottenere il nullaosta dal Comune.</p>
ECCEZIONI	<u>modifiche alle sponde:</u> gli interventi sulle sponde eseguiti da enti pubblici a tal fine autorizzati sono esentati dalla norma sopraesposta.
RIMANDI NORMATIVI	Entro la ZSC: · artt. 22, 23 e 24 di recepimento del Piano di gestione della ZSC Risorgive dello Stella (norma RE1, RE2 e RE3)
DEFINIZIONI	<p>corsi d'acqua: sono qui considerati come corsi d'acqua i fiumi, le rogge ed i canali a deflusso d'acqua permanente. Sono qui comprese anche le lanche dei fiumi.</p> <p>risorgenze: acque di falda che emergono dal piano di campagna in maniera localizzata (olle, fontanili, ...).</p>
CONTROLLI	P04 controllo del territorio
INOSSERVANZA	sanzioni da 100 € a 1.000 €
COLLEGAMENTI (azioni, procedure contributi, indennizzi)	...

Norme di recepimento del Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella

Art. 21 - Ambito di applicazione.

Le norme regolamentari che recepiscono le RE del piano di gestione della ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella si applicano all'interno della ZSC compresa nel parco comunale dello Stella, tenendo tuttavia presente che l'ambito di applicazione della norma RE2 –*Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti* (recepita dall'art. 23) è individuato su base catastale, come esplicitamente scritto al punto 1 della RE2 inerente le *Attività agricole (seminativi e pioppeti) in SIC*. La particella catastale esce talvolta dai confini della ZSC e quindi l'ambito di applicazione della norme viene localmente ampliato. Per l'identificazione dell' "area di origine della tutela" e delle relative particelle interessate si veda l'elaborato P04a – Carta identificativa delle particelle.

Art. 22 - Recepimento della norma RE1 – Tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati.

La norma sovraordinata non necessita di recepimento per essere applicata. Per la tutela degli habitat e delle specie floristiche di interesse comunitario si rimanda alla norma RE1 del Piano di Gestione , riportata in allegato.

Art. 23 - Recepimento della norma RE2 –Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti.

La norma sovraordinata non necessita di recepimento per essere applicata. Per la tutela degli habitat e delle specie floristiche di interesse comunitario si rimanda alla norma RE2 del Piano di Gestione , riportata in allegato.

Art. 24 - Recepimento della norma RE3 – Protocollo unitario di manutenzione e gestione delle acque pubbliche e della rete di scolo.

In attesa del compimento da parte della Regione delle operazioni specificate nel Programma operativo della scheda e della definizione del Protocollo unitario, vige la norma regolamentare dell'art. 20 Corsi d'acqua e risorgenze.

A titolo di salvaguardia, in attesa del Protocollo unitario, si prescrive che:

Fasce riparie: negli interventi di ceduzione degli habitat 91E0* e 91F0 si deve mantenere la continuità della vegetazione arborea e arbustiva lungo la rete idrografica, ad eccezione degli interventi previsti nel progetto di parco comunale che abbiano superato la valutazione di incidenza.

Rete idrografica: gli interventi di sfalcio, decespugliamento, rizezionatura ed espurgo, qualora non già sottoposte a valutazione di incidenza, devono essere effettuati tra il 15 ottobre e il 15 febbraio. Il medesimo intervento va eseguito ad intervalli minimi di 2 anni.

Art. 25 - Recepimento della norma RE4 – Disciplina dell’acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza.

La norma sovraordinata non necessita di recepimento per essere applicata. Per la tutela degli habitat e delle specie floristiche di interesse comunitario si rimanda alla norma RE4 del Piano di Gestione , riportata in allegato.

Art. 26 - Recepimento della norma RE5 – Disciplina della pesca e delle immissioni ittiche.

L’articolo RE5, in attesa dell’attuazione di quanto previsto nel Programma operativo della scheda, è recepito nella sua parte normativa svincolata da tale programma:

“E’ vietato introdurre qualsiasi specie ittica in olle, stagni, laghetti non collegati ad altri corpi idrici.”

Art. 27 - Recepimento della norma RE6 – Disciplina dell’attività venatoria.

Le norme in materia venatoria non vengono prese in considerazione dalla normativa di parco comunale in quanto attinenti ad altre regolamentazioni specifiche (Regolamenti di fruizione venatoria).

Art. 28 - Recepimento della norma RE7 – Disciplina degli accessi e della fruizione

In attesa della definizione del disciplinare unitario identificato nel Programma operativo della scheda, rivolto a disciplinare l’accessibilità e la fruizione della ZSC, vige la norma regolamentare dell’art. 8 Norme per la fruizione del parco.

Art. 29 - Recepimento della norma RE8 – Indirizzi per la tutela delle risorse idriche e le connessioni ecologiche.

La norma RE8 identifica degli indirizzi che *“valgono come indicazioni propositive per la programmazione e pianificazione regionale nei vari settori per aree ed interventi collocati esternamente al SIC e con influenza sullo stesso, e, come indicazioni per la valutazione di piani, programmi e progetti proposti in tali aree, con particolare riferimento alla Valutazione d’incidenza e alla VAS.”* e non comporta quindi una necessità di recepimento normativo.

Gli indirizzi forniti sono stati comunque tenuti in considerazione nell’intera pianificazione del parco comunale.

NORME URBANISTICHE

Obiettivo: assicurare che gli interventi di modificazione permanente del territorio (edificazione in primis) siano compatibili con il contesto ambientale e con le finalità del parco comunale.

Le seguenti norme integrano e specificano il PRGC vigente entro il perimetro di Parco Comunale dello Stella, che costituiscono variante n. 40 al PRGC del Comune di Rivignano e variante n. 12 al PRGC del Comune di Teor, ai sensi della LR 42/96 e smi. I PAC approvati si intendono recepiti.

Il D.P.Reg. 27 marzo 2018 n. 83 (Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)", si applica sia agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti che ai PAC che ai progetti di interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo nonché a quelli subordinati alla SCIA;

Art. 30 - Definizioni

Edificazione: per *edificazione* nella presente normativa si intende la realizzazione di volumi fissi fuori terra; non è considerata edificazione la realizzazione di:

- strutture leggere (vedi definizione);
- piccoli manufatti per l'esercizio di servizi pubblici, per arredo o inerenti opere di regimazione idraulica, miglioramento ambientale o sistemazione delle infrastrutture minori;
- infrastrutture minori (vedi definizione);

Strutture leggere: per *strutture leggere* nella presente normativa si intendono le strutture di piccole dimensioni, quali chioschi, tettoie, ricoveri per animali, osservatori, staccionate, cartelli e gli altri manufatti destinati alla fruizione ambientale/*ricreativa* a basso impatto, alla realizzazione di interventi di rinaturazione, all'esercizio dell'attività agricola (*compresa vendita dei prodotti agricoli*) o al ricovero temporaneo di animali allevati allo stato brado. *Sono ammessi inoltre osservatori per avifauna ai soli fini ricreativi di h max 3 m.* Per la realizzazione delle strutture leggere è consentita l'esecuzione di modeste opere di fondazione a sostegno di pali ed altri elementi portanti; *sono anche consentite le strutture poggianti su pali rivolte a minimizzare l'impatto sul regime idraulico e superare in tal modo gli eventuali vincoli del PAIR.*

infrastrutture minori: per *infrastrutture minori* nella presente normativa si intendono le strade campestri, le strade e piste forestali, le piste ciclabili, i sentieri, i percorsi attrezzati, i ponti e le passerelle necessari alla fruizione ambientale del parco e all'esercizio dell'attività agricola e selvicolturale a carattere non industriale.

Parametri e indici: come da normative sovraordinate vigenti: in particolare LR 19/2009 come modificata dalla LR 24/2017 e smi.

Flessibilità in fase di attuazione: l'attuazione come opera pubblica degli interventi individuati nelle tavole di progetto può ammettere, senza necessità di variante al Parco e secondo le procedure della LR 5/2007, una flessibilità di tracciati e di perimetri di zona in sede di progettazione puntuale e ai fini dell'esproprio. La flessibilità dei tracciati è volta alla realizzazione delle infrastrutture minori di fruizione del parco, la flessibilità dei perimetri di zona riguarda adattamenti delle aree a servizi.

Art. 31 - Zona F4 A – di tutela ambientale e paesaggistica del Parco dello Stella

Comprende la quasi totalità del territorio del parco, ed include al suo interno tutti gli elementi naturali ritenuti caratterizzanti (boschi, prati stabili, acque, ...) e le aree agricole limitrofe.

La zona F4A assume a livello urbanistico un valore di tutela generale, con l'obiettivo di prevenire la distruzione degli ambienti naturali di pregio esistenti e le alterazioni paesaggistiche di maggior rilievo. Tale obiettivo viene perseguito tramite il divieto di edificazione e di realizzazione di infrastrutture (qualora non rivolte alla fruizione del parco).

Ai sensi del PURG sono ammesse le attività agricole compatibili con la destinazione prevalente di salvaguardia e valorizzazione ambientale, compresi impianti tecnologici strettamente a servizio delle attività agricole, quali ad esempio impianti di irrigazione, pali di sostegno di colture e reti antigrandine e/o antiparassitarie.

Fatte salve le norme del P.A.I.R. allegate, valgono le norme seguenti.

E' vietata l'edificazione.

E' consentita la realizzazione delle *infrastrutture minori* qualora queste siano necessarie alla gestione del parco e al suo sviluppo.

E' consentita la realizzazione di *strutture leggere* di dimensioni ~~inferiori~~ *fino a* 20 m² di superficie coperta e 3 m di altezza finalizzate alla fruizione naturalistica del parco e realizzate con ubicazione, materiali e modalità costruttive tali da non arrecare danni o disturbo all'ambiente e al paesaggio.

E' consentita la realizzazione di *strutture leggere* di dimensioni *fino a* 40 m² di superficie coperta e 3 m di altezza finalizzate all'attività agricola o al ricovero temporaneo di animali solo se ubicate entro 250 m di distanza dagli edifici aziendali e realizzate con ubicazione, materiali e modalità costruttive tali da non arrecare danni o disturbo all'ambiente e al paesaggio.

Gli interventi sopra elencati *sono realizzabili secondo le procedure di legge e previo parere* dell'ente gestore del parco , il quale può dettare prescrizioni nel merito dell'ubicazione, delle dimensioni e della tipologia dei manufatti e degli interventi accessori di inserimento ambientale.

E' ammessa la posa delle sole reti tecnologiche interrato, qualora l'intervento non incida negativamente, a insindacabile parere dell'ente gestore, sulla funzionalità degli ecosistemi attraversati, con particolare riguardo alle conseguenze sulla circolazione idrica sotterranea o superficiale. I progetti di posa di reti tecnologiche interrato devono contenere le modalità di ripristino dei luoghi, ripristino che deve essere progettato e diretto da tecnici abilitati ed esperti in materia (norma precedentemente contenuta nelle norme regolamentari del parco).

E' vietata la realizzazione di campi fotovoltaici a terra in quanto tali impianti impedirebbero una corretta percezione del paesaggio prossimo-naturale del parco caratterizzato da fasce boscate che emergono da un conteso agricolo tendenzialmente uniforme e da aree prative e zone umide (vegetazione di modesta altezza non percepibile in presenza di ostacoli visivi).

E' consentito l'allevamento ittico nelle vasche esistenti e tutti gli interventi rivolti alla depurazione delle acque delle peschiere.

Art. 32 - Zona E4P degli insediamenti agricoli tradizionali, residenziali ed artigianali esistenti del Parco dello Stella

Sono qui compresi gli edifici esistenti e le relative pertinenze. Nel caso di edifici adibiti all'attività agricola tradizionale le aree ritenute pertinenziali sono state estese ai terreni funzionalmente connessi ai centri aziendali. L'obiettivo è quello di concentrare in queste zone gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti e di realizzazione di nuove edificazioni connesse allo sviluppo agricolo ed agrituristico delle aziende in un'ottica di integrazione tra attività agricola e gestione del parco.

Fatte salve le norme del P.A.I.R. allegate, valgono le norme seguenti.

A. Destinazioni d'uso: *è ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni (compresi impianti tecnologici strettamente a servizio delle attività agricole, quali ad esempio impianti di irrigazione, pali di sostegno di colture e reti antigrandine e/o antiparassitarie) e l'agriturismo ai sensi della normativa vigente (comprese piscine a servizio dell'attività agrituristica), la trasformazione e vendita diretta di prodotti locali, le fattorie didattiche e altre funzioni di agricoltura sociale. Sono inoltre consentite le attività funzionali alla gestione del parco e alla fruizione culturale, didattica, sportiva e ricreativa, le attività di ricerca, la realizzazione di percorsi a carattere agricolo, didattico-naturalistico, di interventi e di opere di difesa, attiva e passiva, per la sistemazione di situazioni di dissesto o pericolo, in atto e potenziali.*

B. Indici.

1°. OPERE PER RESIDENZA IN FUNZIONE DELLA CONDUZIONE DEI FONDI E DELLE ESIGENZE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

a. Le opere rispettano i seguenti indici:

- a. indice di fabbricabilità fondiaria: max m^3/m^2 0,03; per l'edificazione possono essere conteggiate anche le aree comprese in zona F4A per un indice fondiario massimo di $0,03 m^3/m^2$;
- b. distanza dal confine: m 5,00 o pari a esistente se inferiore, fermi restando i limiti fissati dal Codice Civile;
- c. distanza da ricovero di animali: min. m 20,00;
- d. altezza:
 - d1. in genere: max m 7,00 o pari ad esistente per ampliamenti;
 - d2. a distanza da confine inferiore a m 5,00: max m 3,00, o pari a esistente se superiore.

b. Ai fini della verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i terreni aventi destinazione agricola, di tutela ambientale e bosco in disponibilità del richiedente, anche se non catastalmente accorpati, purché funzionalmente contigui.

- c. Gli interventi di ampliamento e/o ristrutturazione degli edifici destinati alla residenza agricola possono comportare la realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva da adibirsi alla residenza, ai sensi delle norme vigenti.
- d. I rustici annessi alle residenze agricole sono passibili di interventi di risanamento conservativo con contestuale modificazione della destinazione d'uso in residenza agricola rispettando le condizioni di cui al comma precedente.
- e. La realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di unità residenziali, è soggetta alla corresponsione di tutti gli oneri previsti dalla vigente legislazione da parte del proprietario, ad esclusione del caso in cui questi sia imprenditore agricolo a titolo principale.
- f. *Il recupero di edifici esistenti al 01.01.2017 ai fini abitativi agricoli è sempre possibile indipendentemente dall'indice.*

2°. OPERE PER ATTIVITA' AGRICOLA "STALLE, MAGAZZINI, ANNESSI RUSTICI, ECC."

- a. Le opere rispettano i seguenti indici:
 - a. indice di fabbricabilità fondiaria: max m^3/m^2 0,05; per l'edificazione possono essere conteggiate anche le aree comprese in zona F4A per un indice fondiario massimo di $0,05 m^3/m^2$;
 - b. rapporto di copertura del lotto per edifici in genere:
 - b1. in lotto di superficie inferiore a m^2 2.000: max m^2/m^2 0,30;
 - b2. in lotto di superficie superiore a m^2 2.000: max m^2/m^2 $\frac{500}{\text{sup.lotto}} + 0,05$;
 - c. rapporto di copertura del lotto per serre fisse: max m^2/m^2 0,5; sono escluse dall'applicazione del rapporto di copertura le serre per utilizzazione diretta del suolo.
 - d. distanza dal confine: min. m 5,00 o pari a esistente se inferiore, fermi restando i limiti fissati dal Codice Civile;
 - e. distanza di nuovo ricovero di animali da abitazione di sorveglianza: min. m 20,00;
 - f. altezza:
 - f1. in genere: max m 7,00, o pari a esistente se superiore;
 - f2. a distanza da confine inferiore a m 5,00: max m 3,50, o pari a esistente se superiore.
- b. Gli edifici per ricovero di animali rispettano inoltre le norme di cui al regolamento edilizio.

3°. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E/O INTEGRAZIONE FUNZIONALE PER MOTIVATE ESIGENZE DI EDIFICI ESISTENTI FINO A M^3 200-IN VOLUME E M^2 150 IN SUPERFICIE COPERTA PER OGNI UNITA' EDILIZIO-FUNZIONALE

- a. Le opere sono realizzate in funzione della destinazione esistente o per destinazione agricola o agrituristica, *ricettiva, culturale, didattica e ricreativa, compresa la trasformazione e vendita di prodotti locali.*

- b. Le opere rispettano una distanza da confine minima di m 5,00, o pari a esistente se inferiore, e un'altezza massima di m 7 o pari ad esistente per ampliamenti.
 - c. Sono comunque rispettate le caratteristiche tipologiche storiche e d'uso dei materiali esistenti. Potranno essere concesse deroghe alle prescrizioni relative alle caratteristiche tipologiche e ai materiali da utilizzare solo nel caso in cui le preesistenze non abbiano particolari valori architettonici, tipologici ed ambientali da tutelare.
- C. Attuazione e disposizioni particolari
- 1°. Le opere di cui alla sezione A B, punti 1°, 2° e 3° sono realizzate mediante intervento diretto. Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere, è *soggetto alle normative vigenti sovraordinate*.
 - 2°. Le opere di cui alla sezione A B, punto 1° sono consentite esclusivamente all'interno di lotti con edifici di cui al punto 2°, di pari o maggiore superficie coperta, esistenti od oggetto di concessione. In quest'ultimo caso il certificato di abitabilità, per gli edifici di cui al punto 1°, è subordinato all'ultimazione ed utilizzazione per la destinazione prevista in concessione degli edifici di cui al punto 2°.
 - 3°. sono vietati:
 - a. gli allevamenti zootecnici a carattere industriale;
 - b. il deposito ed esposizione di materiali a cielo aperto non connessi con l'attività agricola;
 - c. l'apertura e l'ampliamento di cave.
 - 4°. L'attività agrituristica è soggetta ai limiti di cui alla L.R. 25/1996 e smi.
 - 5°. Le opere da realizzarsi in zona vincolata dal punto di vista *paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 (Codice del paesaggio)* non dovranno recare un decremento dei valori ambientali paesaggistici presenti sul sito.
 - 6°. E' consentita la realizzazione delle *strutture leggere* e delle *infrastrutture minori prediligendo pavimentazioni permeabili*.
 - 7°. *Il recupero degli edifici esistenti del complesso dell'ex fornace Anzil ad usi non solo agricoli, compresa la formazione di un "eco villaggio" è ammessa previa stipula di convenzione con il Comune, al fine di garantire le finalità di tutela della natura, di sostenibilità ambientale, di fruizione turistica a basso impatto e di sviluppo del Parco. Tale convenzione stabilirà la percentuale delle funzioni ammesse, le aree da assoggettare a passaggio o ad uso pubblico, le modalità di fruizione ed eventuali orari di accesso al pubblico, eventuali tariffe agevolate per i residenti del Comune, oltre a definire le opere infrastrutturali e la gestione degli scarichi di tipo separato.*

Art. 33 - Zone dei parchi strutturati, aree di sosta

Comprende le zone ritenute idonee a concentrare un eventuale carico di visitatori senza danneggiare l'ambiente circostante. Tali zone interessano prevalentemente le aree di proprietà pubblica già utilizzate (o potenzialmente utilizzabili) a tale scopo ed alcune aree private di limitata estensione disposte lungo lo sviluppo del parco.

Fatte salve le norme del P.A.I.R. allegato, valgono le norme seguenti.

Destinazioni d'uso: Sono consentite le attività funzionali alla gestione del parco e alla fruizione culturale, didattica e ricreativa, le attività ricettive, le attività di ricerca, la realizzazione di percorsi a carattere agricolo, didattico-naturalistico, di interventi e di opere di difesa, attiva e passiva, per la sistemazione di situazioni di dissesto o pericolo, in atto e potenziali. E' inoltre ammessa l'attività agricola (compresi impianti tecnologici strettamente a servizio delle attività agricole, quali ad esempio impianti di irrigazione, pali di sostegno di colture e reti antigrandine e/o antiparassitarie) e l'agriturismo ai sensi della normativa vigente, la trasformazione e vendita diretta di prodotti locali, le fattorie didattiche.

E' vietata l'edificazione.

E' consentita la realizzazione delle infrastrutture minori qualora queste siano necessarie alla gestione del parco e al suo sviluppo e di parcheggi di relazione con fondo naturale o in misto di cava stabilizzato.

E' consentita la realizzazione di strutture leggere solo se finalizzate alla fruizione del parco o alla vendita di prodotti agricoli e realizzate con ubicazione, materiali e modalità costruttive tali da non arrecare danni o disturbo all'ambiente e al paesaggio:

- superficie coperta max: 100 m² complessivi, realizzabili anche in più interventi
- altezza max: 3 m

Gli interventi sopra elencati sono realizzabili secondo le procedure di legge e previo parere dell'ente gestore del parco, il quale può dettare prescrizioni nel merito dell'ubicazione, delle dimensioni e della tipologia dei manufatti e degli interventi accessori di inserimento ambientale.

E' ammessa la ristrutturazione con ampliamento fino a 200 m³ e 150 m² di superficie coperta di edifici e strutture esistenti da destinare per usi agricoli, ricettivi, ricreativi, culturali e per la trasformazione e vendita di prodotti agricoli del parco. Gli ampliamenti collocati entro 20 m dal fiume Stella e dal Fiume Taglio non possono essere realizzati sul lato dell'edificio affacciato verso il fiume ed il progetto potrà interessare la sopraelevazione e/o la parte retrostante e/o laterale degli edifici rispetto al Fiume.

Ove indicato in zonizzazione le zone dei parchi strutturati sono computate come aree S – standard urbanistici.

Per la possibile concentrazione dei visitatori in queste zone si ritiene possano essere considerate quali aree sensibili e quindi si vieta la posa delle antenne di telefonia mobile.

Art. 34 - Ponti ciclopedonali

Sono individuati con simbolo in zonizzazione i ponti ciclopedonali finalizzati al completamento delle rete di mobilità lenta di area vasta. Fatte salve le normative PAIR e ZCS nei ponti dovranno essere previsti passaggi per la fauna selvatica a lato o sotto il piano calpestabile.

Art. 35 - Evidenze archeologiche

Nelle tavole di zonizzazione sono individuate con apposita simbologia le "zone di interesse archeologico", identificate dall'archivio regionale IPAC. Nei lotti individuati è vietata l'edificazione. Per scavi o movimenti terra superiori a 50 cm di profondità prima di dar corso a qualsiasi opera il committente dei lavori dovrà comunicare la natura dei lavori da eseguirsi alla

competente Soprintendenza oltre alla data di inizio dei lavori. La comunicazione deve essere trasmessa almeno 15 gg prima dell'avvio dei lavori stessi. E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione di reperti archeologici.

Sono consentite attività di studio, di ricerca, scavo, condotte o promosse dalla Soprintendenza o da Enti di ricerca e il loro inserimento all'interno del sistema dei percorsi volti alla conoscenza e alla fruizione del territorio. Sono ammesse le opere per la messa in sicurezza dei reperti, comprese eventuali coperture/tettoie.

Art. 36 - Distanze allevamenti zootecnici

Ai fini urbanistici sono da considerarsi "a carattere industriale" gli allevamenti zootecnici con capacità di ricovero superiore a 50 UBA. Tali allevamenti non sono ammessi entro il parco. Per gli allevamenti con capacità inferiori, a carattere "non industriale", ove ammessi dalle presenti norme, gli edifici per il ricovero degli animali e le aree destinate alla stabulazione libera degli animali devono rispettare le seguenti distanze:

- a) da zone A, B, C e da zone per servizi ed attrezzature collettive: min 6 m per numero di UBA e comunque non inferiore a 150 m;
- b) da abitazioni estranee all'azienda: min 3 m per numero UBA e comunque non inferiore a 50 m.

Ove sia dimostrato (tramite modellizzazione del flusso emissivo) che per localizzazione rispetto ai venti prevalenti o per i metodi e le cautele adottate non sia causata insalubrità ambientale la distanza può essere ridotta fino al 50% ma non inferiore a m 150 per la lett. a) e m 50 per la lett. b). Riduzione analoga è ammessa per gli allevamenti che svolgono attività di agricoltura biologica ai sensi delle norme sovraordinate. Sono esclusi dall'applicazione della presente distanza i ricoveri di animali aventi superficie lorda di pavimento inferiore a 20 m² o relativi ad allevamenti a carattere familiare.

Unità Bestiame Bovino Adulto (UBA) - Tabella di conversione.

Categorie di animali		UBA	N. capi per 50 UBA
Bovini adulti	> 24 mesi	1	50
Vitelloni	7-24 mesi	0,6	83
Manze	7-24 mesi	0,4	125
Vitelli	6 mesi	0,3	167
Suini da riproduzione		0,7	71
Suinetti	3 mesi	0,05	1000
Suini leggeri da macello	6 mesi	0,15	333
Suini pesanti da macello	9 mesi	0,23	217
Galline e fagiani da riproduzione		0,026	1923
Galline giovani e pulcini		0,0027	18519
Galline ovaiole		0,013	3846
Pollastre di allevamento e fagiani	6 mesi	0,005	10000
Polli da carne	3 mesi	0,0053	9434
Galletto	2 mesi	0,003	16667
Tacchini da riproduzione		0,03	1667
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	0,015	3333
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	0,023	2174
Anatre e oche da riproduzione		0,02	2500
Anatre, oche e capponi	6 mesi	0,01	5000
Faraone da riproduzione		0,008	6250
Faraone	4 mesi	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		0,005	10000
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	0,003	16667
Piccioni e quaglie da riproduzione		0,005	10000
Piccioni e quaglie e altri volatili	2 mesi	0,003	16667
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		0,01	5000
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	0,008	6250
Lepri, visoni e nutrie		0,014	3571
Volpi		0,07	714
Ovini adulti		0,15	333
Caprini adulti		0,48	104
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	0,04	1250
Pesci da riproduzione (q.li)		0,18	278
Pesci da consumo (q.li)		0,1	500
Cinghiali e cervi		0,15	333
Daini, caprioli, mufloni		0,07	714
Equini da riproduzione, pony inclusi		1	50
Altri cavalli e pony		0,6	83
Cavalli di razza finlandese		0,85	59
Puledri	< 6 mesi	0,3	167
Alveari (famiglia)		0,1	500
Lumache (consumo) q.li		0,1	500
Struzzi da riproduzione		0,1	500
Struzzi da carne		0,07	714

Art. 37 - Zona VAF - Zona di Valorizzazione Ambientale di Flambruzzo

Zona ubicata a sud ovest di Flambruzzo, sulla sponda sinistra dello Stella, caratterizzata, oltre dalla presenza del fiume, da piccoli corsi e specchi d'acqua, nonché da vegetazione arborea di interesse naturalistico idonea alla fruizione per scopi ricreativi e/o per il tempo libero.

Ndr: si confermano le norme vigenti del piano di Rivignano, come segue::

1. Trattasi di una zona ubicata a sud ovest di Flambruzzo, sulla sponda sinistra dello Stella, caratterizzata, oltre alla presenza del fiume, da piccoli corsi e specchi d'acqua, nonché da

vegetazione arborea di interesse naturalistico.

2. In tale ambito territoriale gli interventi devono mirare ad una generale riqualificazione del contesto naturalistico ambientale, al fine di permetterne una maggiore fruizione per scopi ricreativi e/o per il tempo libero.
3. Attuazione con intervento indiretto, tramite P.A.C.
4. *Fatte salve le normative PAIR e ZCS* gli indici e i parametri previsti dal P.A.C. dovranno essere i seguenti:
 - distanza minima dai fabbricati: ml. 10,00 o pari a esistente se inferiore;
 - distanza minima dai confini: ml. 5,00 o pari a esistente se inferiore;
 - distanza minima dal ciglio stradale pubblico: ml. 7,50 o pari a esistente se inferiore;
 - rapporto di copertura massimo: 0,10 mq/mq;
 - altezza massima: ml. 4,00 o pari a esistente se superiore;
 - area per parcheggi: n. 1 posto macchine ogni 5 utenti e comunque non inferiore al 100% della superficie coperta totale prevista;
 - all'interno dell'area posto a ridosso del fiume Stella è interdetto il transito a qualunque automezzo ad eccezione dei veicoli a servizio di persone disabili e di servizio; la stessa non potrà essere utilizzata come area per parcheggio;
 - le componenti naturali di pregio esistenti sono conservate e ripristinate;
 - dovrà essere rispettato quanto indicato nella convenzione urbanistica Rep. n. 1467 e Fasc. 1616 del 13/03/1999 stipuata tra il Comune di Rivignano e la ditta Palmarussa srl.;
5. In occasione di eventuali varianti il P.A.C., dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali:
 - a) salvaguardia ambientale;
 - b) attività per il tempo libero: ristoro, attività motorie e ludiche con i relativi servizi ed attrezzature;
6. Il perimetro del P.A.C. potrà essere modificato fino ad una variazione superficiale del + / - 10%.

Art. 38 - Zona Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico "S"

Aree destinate alle attrezzature ed ai servizi pubblici e di interesse collettivo ai sensi della LR 5/2007 e smi. Nella tavola urbanistica vengono individuate le zone S computabili ai fini degli standard urbanistici e i servizi tecnologici esistenti (St).

Ndr: si confermano le norme vigenti del piano di Rivignano, come segue:

1. Trattasi delle aree destinate alle attrezzature ed ai servizi pubblici e di interesse collettivo previste dal P.R.G.C. ai sensi della LR 5/2007 e smi.
2. *Fatte salve le normative PAIR e ZCS* gli interventi devono risultare in armonia rispetto al contesto urbanistico/ambientale circostante.
3. Le attrezzature di interesse collettivo previste possono essere realizzate anche da associazioni, enti o soggetti privati, per ragioni di pubblico interesse. In tali fattispecie deve

essere preventivamente stipulata apposita convenzione con il Comune, attraverso la quale vengono disciplinati i rapporti fra i soggetti contraenti, con particolare riguardo alle modalità di realizzazione e di gestione degli impianti, dei quali deve comunque esserne assicurato l'uso pubblico. Indici e parametri nel caso di intervento di iniziativa privata:

H (max) = ml 7,00 o pari ad esistente se superiore;

Q (max) = mq/mq 0,50;

Dc, De, Ds = non minore di ml 6,00.

4. Nella zona SC-LI (laboratorio dell'Ente Tutela Pesca) è fatto salvo quanto previsto dall'accordo di programma vigente con la Regione.

Art. 39 - Zona A (area di Villa Ottelio)

Tale zona comprende il complesso edilizio della Villa, soggetto a Piano di Recupero, e parte del parco adiacente.

Fatte salve le normative PAIR e ZSC valgono le seguenti norme (norme vigenti del piano di Rivignano, Ndr):

- A. Destinazioni d'uso:
- a. residenziale;
 - b. servizi;
 - c. artigianale di servizio alla residenza;
 - d. alberghiera e agrituristica, ricettivo-complementare;
 - e. direzionale per quanto riguarda: sedi di enti e associazioni, istruzione, ricerca, ricreativa ad esclusione di golf e di banche.
 - f. commerciale al dettaglio, esclusi quelli con superficie di vendita superiore a mq 400;
 - g. attività di uso o interesse pubblico e/o collettivo connessa con il carattere turistico culturale della zona (sedi di associazioni, di partiti, per il culto e le attività ad esso connesse, strutture per la cultura, sedi di uffici comunali distaccati, sale per il tempo libero, locali notturni e simili).
1. Sono vietati:
- a. depositi e magazzini da adibirsi ad attività di commercializzazione all'ingrosso;
 - b. macelli, stalle e porcilaie di qualsiasi dimensione, allevamenti di animali, scuole di addestramento di animali,;
 - c. nuovi usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione tale da alterarne la normale fruizione, o producenti sensibile alterazione o insalubrità ambientale. In particolare sono vietati nuovi usi comportanti necessariamente transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, o compresi nell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe.
- B. Indici.
1. Per restauro, risanamento conservativo, conservazione tipologica e per tutti gli interventi sull'esistente le altezze degli edifici non possono superare le preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive d'interesse storico-artistico.
 2. Per ristrutturazione di edifici incoerenti con il contesto storico, ampliamento e nuova costruzione l'altezza degli edifici non può superare l'altezza degli edifici circostanti e la distanza da edifici di interesse storico-artistico circostanti non può essere inferiore a quella

intercorrente tra i volumi esistenti.

3. Gli edifici esistenti in lotti saturi o prossimi alla saturazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria possono essere integrati funzionalmente, per motivate esigenze, fino a mc 100 per ogni unità edilizia.
 4. Per nuove costruzioni la densità fondiaria non può comunque superare il 50% della densità fondiaria media della zona e l'indice di fabbricabilità fondiaria non dovrà in nessun caso superare, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, i 5 mc/mq salvo quanto previsto dal comma 3.
 5. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni edilizie e nelle loro aree di pertinenza devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc di costruzione.
- C. Attuazione.
1. Le opere sono realizzate mediante P.A.C., rispettante il perimetro previsto in zonizzazione, rispetto al quale potrà esserci una variazione di superficie territoriale non superiore al +/- 10%.
- D. Disposizioni particolari.
1. I P.A.C. garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche storico-artistiche e ambientali esistenti, attraverso la promozione di interventi di recupero partenti da un approfondito studio degli insediamenti, sia nelle loro caratteristiche fisiche, sia nelle implicazioni di natura economico-sociale.
 2. Corrispondentemente alle categorie previste in zonizzazione i P.A.C. prevedono i seguenti tipi di intervento:
 - a. in zona A1: restauro;
 - b. in zona A2: conservazione tipologica;
 - c. in zona A3: ristrutturazione edilizia;
 - d. in zona A5: demolizione senza ricostruzione;
 - e. in zona A6: nuovi edifici;
 - f. in zona A7: divieto di nuovi edifici.

In assenza di P.A.C. sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro, senza alterazione di volumi esistenti e di morfologia storica.
 3. *Sono ammessi interventi per il superamento delle barriere architettoniche nel rispetto del contesto architettonico e paesaggistico.*

Art. 40 - Ormezzi

Nelle aree indicate con simbolo in zonizzazione e nei parchi strutturati con sponde non occupate da habitat di interesse comunitario sono ammessi ormezzi per piccole imbarcazioni (massimo 4 natanti) e discese per i Kayak. Fatte salve le normative PAIR e ZCS tutti gli interventi devono avere la seguente tipologia:

- a. *garantire il pubblico accesso al fiume ed alle aree demaniali;*
- b. *evitare riduzioni delle sezioni idrauliche del fiume;*
- c. *evitare le pavimentazioni del suolo, ad eccezione delle discese in calcestruzzo, di larghezza max 3 m;*

- d. essere caratterizzati da basso impatto ambientale e utilizzare materiali che si armonizzino con il contesto naturalistico esistente (pontili in legno);
- e. interessare le sponde per una lunghezza massima di 12 m;
- f. garantire che l'eventuale illuminazione non disturbi la fauna locale.

E' comunque recepita l'area oggetto di concessione demaniale a Rivarotta, che deve comunque inserirsi nel contesto ambientale esistente arrecando il minimo impatto.

Entro la ZSC gli ormeggi interessanti sponde con habitat di interesse comunitario debbano essere realizzati con strutture removibili e reversibili in legno; non dovranno essere realizzate pavimentazioni del suolo in calcestruzzo, neppure per le discese, e i percorsi di accesso agli ormeggi non dovranno danneggiare habitat di interesse comunitario. (Decr. VAS 20/12/18). Per l'ormeggio a sud di Flambruzzo presso la confluenza tra Taglio e Stella si prescrivono pontili del tipo in legno, eventualmente coperti, e percorsi di accesso agli stessi che non danneggino l'habitat prioritario.

Art. 41 - Norme geologico-idrauliche

Le presenti norme costituiscono parte integrante e sostanziale delle N.T.A. della variante al P.R.G.C..

Le norme sono divise nelle seguenti due sezioni:

- 1) Norme a carattere geologico (Capo I)
- 2) Norme a carattere idraulico (Capo II)

Capo I: Disposizioni generali – Ambito geologico

Art.1 – Specifiche tecniche generali – Ambito geologico

Tutti i progetti che prevedano l'interazione con i terreni e il loro assetto geologico, idrogeologico e morfologico sono sottoposti alle disposizioni delle norme del DM.14.01.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., delle Norme di Attuazione del P.A.I.L..

Le norme del P.A.I.L. assumono carattere sovraordinato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni locali.

In merito a quanto previsto dal DM 14.08.2008 ai paragrafi: 6.1. Disposizioni generali, 6.2. Articolazione del progetto e 6.4. Opere di fondazione. Si evidenziano le prescrizioni generali da osservare:

- *Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese dalle opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali;*
- *I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica devono essere esposti in una specifica relazione geologica;*
- *Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell'opera o dell'intervento e alle previste modalità esecutive;*
- *Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e modellazione geotecnica unitamente ai calcoli per il dimensionamento geotecnico*

delle opere e alla prescrizione delle fasi e modalità costruttive, devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica;

- *La caratterizzazione e modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio;*
- *In funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico, che deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche;*
- *Nel caso di costruzioni o interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali;*
- *Le opere geotecniche devono essere verificate nei confronti dei possibili stati limite ultimi (SLU), stati limite di esercizio (SLE) e di sollevamento e sifonamento;*
- *Le strutture di fondazione devono rispettare le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio e le verifiche di durabilità;*
- *Devono essere valutati gli effetti della costruzione dell'opera sui manufatti attigui e sull'ambiente circostante;*
- *Nel caso di fondazioni su pali, le indagini devono essere dirette anche ad accertare la fattibilità e l'idoneità del tipo di palo in relazione alle caratteristiche dei terreni e delle acque nel sottosuolo.*

Art.2 – Zonizzazione geologico-tecnica

Le norme geologiche di Piano si applicano a qualsiasi intervento pubblico o privato che comporti trasformazione urbanistica, edilizia o infrastrutturale del territorio.

Art. 2.1 Zona Z3/4

Vengono raggruppati i depositi di *Ghiaia e sabbia con limo ed argilla – GSM*. Le caratteristiche geotecniche sono piuttosto scadenti in superficie e discrete a profondità maggiori di 3-6 m.

La falda freatica è presente a profondità comprese tra 0,0 e 3,0 m dal p.c..

La documentazione per le nuove edificazioni, interventi di adeguamento e miglioramento su edifici esistenti e interventi locali che prevedano interventi in fondazione e/o per ampliamenti deve essere correlata da:

- Relazione geologica, geotecnica e sismica;

Le indagini geognostiche devono essere di tipologia e numerosità adeguate, secondo i criteri previsti dai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 dalle NTC 2008 e dalla Tab. C6.2.1 della Circ.2.2.2009 n.617, in grado di definire la modellazione geologica e geotecnica in relazione alla tipologia dell'opera, fornire i dati d'ingresso per il calcolo dell'azione sismica e verificare la stabilità del complesso opera-terreno.

Il numero di verticali da indagare deve essere sufficiente ad accertare la variabilità della struttura litostratigrafica e geotecnica e verificare la stabilità nei confronti dei cedimenti e la suscettibilità alla liquefazione.

Dovranno essere realizzate indagini geofisiche dirette atte al calcolo delle $V_{s,30}$ e misure di frequenza fondamentale del terreno.

Per le nuove edificazioni non è ammessa la realizzazione di locali interrati e per gli edifici esistenti non è allessa la realizzazione o l'ampliamento di locali interrati.

Nelle zone dove l'opera in progetto preveda interazioni con il livello di falda dovranno essere eseguite indagini specifiche atte ad accertare le condizioni di sicurezza dello scavo e le problematiche degli eventuali emungimenti nei confronti delle opere contigue.

Art. 2.2 Zona Z4/5

Vengono raggruppati i depositi costituiti prevalentemente da *Sabbia e limo – SM*. Le caratteristiche geotecniche sono complessivamente scadenti in misura maggiore rispetto alla zona Z 3/4, con miglioramento a profondità maggiori di 3-6 m.

La falda freatica è presente a profondità comprese tra 0,0 e 3,0 m dal p.c..

Valgono le medesime norme generali contenute nell'Art 2.1 Zona 3/4 con la raccomandazione di incrementare il livello di attenzione nella pianificazione delle indagini geognostiche e geofisiche.

Art. 3 – Suscettibilità alla liquefazione

Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della liquefazione intendendo con tale termine quel fenomeno associato alla perdita di resistenza al taglio o all'accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbioso-limosi sollecitati da azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate.

La suscettibilità alla liquefazione del terreno deve essere valutata sulla base di prove in sito esplorando un numero di verticali adeguato all'importanza dell'opera e all'estensione dell'area d'intervento e sufficiente ad accertare la variabilità della struttura litostratigrafica e geotecnica.

Nel territorio indagato la verifica alla liquefazione deve essere sempre eseguita e costituire il presupposto per la presentazione della richiesta del titolo abilitativo edilizio.

La verifica va condotta secondo le metodologie di analisi previste dal Paragrafo 7.11.3.4.3 del DM.14.01.2008 e C7.11.3.4 della Circolare 02.02.2009.

Per terreni risultati suscettibili al fenomeno della liquefazione, con conseguenze su capacità portante e stabilità di fondazioni, ai sensi del parere del Servizio Geologico Regionale del 23.06.2015 (Prot. N. 17148/P), si prescrive l'inedificabilità.

Capo II: Disposizioni generali – Ambito idraulico

Art.1 – Norme P.A.I.R.

Alle presenti N.T.A. sono recepite integralmente le norme P.A.I.R. (approvato con D.P.Reg. N. 28 in data 1 febbraio 2017 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 7 allegato al B.U.R n. 6 del 8 febbraio 2017) e riportate in allegato.

Art. 2 – Zone F, P3 e P2 del P.A.I.R.

Per le aree P.A.I.R. individuate con pericolosità F, P3 e P2, sono recepite integralmente le norme P.A.I.R..

Art. 3 – Zone P1 - Pericolosità Moderata del P.A.I.R.

Le norme P.A.I.R., ai sensi del relativo Art. 12 – *Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1*, indicano che la disciplina delle aree P1 deve essere realizzata dalla pianificazione urbanistica e territoriale.

Art. 4 – Norme Zone P1 – Pericolosità moderata

Nelle aree classificate a pericolosità idraulica moderata P1, sono consentiti tutti gli interventi ammessi nelle aree P2 (Art. 11 del P.A.I.R.).

Ai fini del rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale del permesso di costruire, ovvero Denuncia di inizio attività (o, nel caso di opere pubbliche, in fase di approvazione definitiva), relativo ad ogni opera o urbanizzazione che comporti aggravio al regime idraulico attuale, il soggetto richiedente, in funzione della classe di intervento individuata in base al valore di superficie impermeabilizzata potenziale (S_{tot}), riportate nella seguente tabella:

Classe di intervento	Soglie
1 – Trascurabile impermeabilizzazione potenziale	$S_{tot} < 0,02$ ha
2 – Modesta impermeabilizzazione potenziale	$0,02 \leq S_{tot} < 0,10$ ha
3 – Significativa impermeabilizzazione potenziale	$S_{tot} \geq 0,10$ ha

Tab. 4 – Classi di intervento

dovrà adottare i criteri ed allegare agli altri elaborati progettuali la documentazione seguenti:

1 – Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Criteri

- Portata scaricabile massima pari a 20 l/s/ha indipendentemente dalle condizioni dello stato di fatto, oppure alternativamente si può procedere al calcolo specifico dell'invarianza per l'area in esame.
- Volume minimo di compenso pari a 100 m³/ha di S_{tot} .

Documentazione

- Asseverazione del progettista di compatibilità idraulica, adozione di buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili e progettazione di adeguate opere e misure di compensazione. Non è possibile scorporare artificiosamente le superfici in modo da evitare lo studio di compatibilità idraulica.

2 – Modesta impermeabilizzazione potenziale

Criteri

- Dovrà essere garantita l'invarianza idraulica mediante opere idrauliche di compensazione dei maggiori deflussi derivanti dalla realizzazione dell'opera a seguito di eventi idrometeorologici con $T_r = 50$ anni.
- Portata scaricabile massima pari a 20 l/s/ha indipendentemente dalle condizioni dello stato di fatto, oppure alternativamente si può procedere al calcolo specifico dell'invarianza per l'area in esame.
- Volume minimo di compenso pari a 100 m³/ha di S_{tot} .

Documentazione

- Non è possibile scorporare artificialmente le superfici in modo da evitare la documentazione riportata nei punti successivi.
- Relazione di compatibilità idraulica comprensiva di: valutazione delle portate fluenti scaricabili, individuazione del volume minimo d'invaso, calcolo dei tiranti idrici, dimensionamento dell'organo di regolazione in sezione di chiusura, dimensionamento e verifica della rete di raccolta acque meteoriche, comprese eventuali vasche di prima pioggia e trattamenti acque di dilavamento piazzali.
- Planimetria, profilo sezioni e particolari costruttivi della linea di raccolta acque meteoriche e delle opere di regolazione e compensazione.

3 – Sensibile impermeabilizzazione potenziale:

Criteri

- Dovrà essere garantita l'invarianza idraulica mediante opere idrauliche di compensazione dei maggiori deflussi derivanti dalla realizzazione dell'opera a seguito di eventi idrometeorologici con $T_r = 50$ anni.
- Portata scaricabile massima pari a 20 l/s/ha indipendentemente dalle condizioni dello stato di fatto, oppure alternativamente si può procedere al calcolo specifico dell'invarianza per l'area in esame.
- Il minimo valore di volume invasato non potrà essere inferiore ai seguenti valori di riferimento (in relazione alla S_{tot}):
 - o 300 m³/ha per aree residenziali;
 - o 400 m³/ha per aree industriali;
 - o 600 m³/ha per nuova viabilità.
- Si dovrà comunque adottare il maggiore tra il volume minimo ed il volume calcolato.

Documentazione

- Non è possibile scorporare artificialmente le superfici in modo da evitare la documentazione riportata nei punti successivi.
- Relazione di compatibilità idraulica comprensiva di: valutazione delle portate fluenti e scaricabili, individuazione del volume minimo d'invaso, calcolo dei tiranti idrici, dimensionamento dell'organo di regolazione in sezione di chiusura, dimensionamento e verifica della rete di raccolta acque meteoriche, comprese eventuali vasche di prima pioggia e trattamenti acque di dilavamento piazzali.
- Planimetria, profilo sezioni e particolari costruttivi della linea di raccolta acque meteoriche e delle opere di regolazione e compensazione.